



***SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA***

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani alla Società Veritas S.p.A.  
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)**



## Sommario

Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani alla Società Veritas S.p.A. (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) .....	1
SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO .....	5
A.1 - Contesto giuridico .....	5
A.2 – Indicatori di riferimento e schemi di atto.....	7
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	11
B.1 - Il territorio servito .....	11
B.2 - Caratteristiche del servizio .....	14
B.3 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni .....	36
SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA .....	45
C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta.....	45
C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti.....	45
SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA .....	47
D.1 - Risultati attesi.....	47
D.2 - Comparazione con opzioni alternative .....	47
D.3 - Esperienza della gestione precedente .....	51
D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio .....	52
SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.....	53
E.1 - Piano economico-finanziario .....	53
E.2 - Monitoraggio .....	53



<b>INFORMAZIONI DI SINTESI</b>	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino Venezia.
Importo dell'affidamento	3.502.495.551 € dal 01.01.2024 al 26.06.2038 (valore stimato dell'affidamento al netto dell'IVA)
Ente affidante	<p>Consiglio di Bacino Venezia Ambiente c.f. 90170270277, Ente di governo ai sensi del D.L. 138/2011 art. 3-bis e della normativa di settore e della Regione Veneto con Legge Regionale n. 52/2012.</p> <p>Con DGRV N. 13 del 21.01.2014 è stato individuato il bacino territoriale denominato "Venezia" e con Convenzione ex art 30 del TUEL sottoscritta il 24.11.2024 dai 45 Comuni del bacino territoriale individuato dalla Regione è stato costituito l'ente.</p> <p>Inserire codice fiscale e denominazione dell'ente titolare dell'affidamento. Specificare se il soggetto titolare dell'affidamento è un ente di governo di un ambito territoriale ottimale (ATO) ai sensi del D.L. 138/2011 art. 3-bis e della normativa di settore.</p> <p>Fornire eventuali dettagli qualora il soggetto titolare della procedura di affidamento, pur non essendo ente di governo di un ATO, gestisce la procedura di affidamento per conto di un ente di governo di ATO.</p>
Tipo di affidamento	Appalto per i 23 comuni in tributo TARI/Concessione per i 22 comuni in tariffazione puntuale TARIP
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)
<u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice fiscale e denominazione organismo <i>in house</i>: Veritas S.p.A. – C.F. e P.IVA: 03341820276</li><li>• La società è partecipata direttamente e non integralmente dai Comuni del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Vi sono altri comuni soci Veritas S.p.A, non appartenenti al Consiglio di bacino Venezia Ambiente ma appartenenti al Consiglio di bacino Laguna di Venezia, ente per il servizio idrico integrato.</li><li>• Non vi è alcuna partecipazione diretta (né indiretta) di capitali privati.</li><li>• Organi di governo dell'organismo <i>in house</i>: Assemblea dei soci art. 11; Consiglio di amministrazione art 25; Comitato di coordinamento e controllo e Comitati territoriali art. 40</li><li>• Non sono presenti clausole statutarie sul controllo analogo fatto salvo quanto indicato all'art 40 in materia di Comitato di coordinamento e controllo e Comitati territoriali</li><li>• Presenti Patti parasociali</li><li>• Art. 2 co. 9: viene data indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato</li></ul>



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

	<p>sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile: descritta all'art. 2</li><li>• Superamento delle soglie di rilevanza comunitaria: SI</li></ul>
Durata dell'affidamento	15 anni ex art. 203, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 a partire dal 01.01.2024, in prosecuzione dalle annualità pregresse.
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	<p>Il servizio oggetto dell'affidamento effettuato per 45 Comuni ossia i 44 Comuni della provincia di Venezia: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, San Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo e 1 Comune nella provincia di Treviso: Mogliano Veneto.</p> <p>La popolazione interessata dalla fornitura del servizio è pari a circa 864.542 abitanti (rif. Censimento Permanente 2021).</p> <p>Il servizio oggetto dell'affidamento interessa un bacino territoriale comprendente 45 Comuni, rientrante nell'ATO regionale.</p>

<b>Soggetto responsabile della compilazione</b>	
Nominativo:	Luisa Tiraoro
Ente di riferimento	Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
Area/servizio:	Servizio di gestione rifiuti urbani per l'intero bacino di competenza.
Telefono:	041.2501831
Email/PEC	luisa.tiraoro@veneziamambiente.it
Data di redazione	Luglio 2024



## SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

### A.1 - Contesto giuridico

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito nel novembre 2014 ai sensi della Legge Regione Veneto n. 52/2012 ed è stato costituito per effetto della Convenzione ex art. 30 TUEL tra i 45 Comuni del Bacino Venezia, che comprende i 44 Comuni dell'area metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, con il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati nel Bacino Venezia, per conto dei Comuni partecipanti.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL 1/2012 il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati comprende le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero".

In coerenza con la predetta normativa nazionale, la Legge Regionale Veneto n. 52/2012 delimita la perimetrazione del servizio pubblico rifiuti urbani ai servizi di "raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero" dei rifiuti urbani.

Sempre in coerenza con la normativa nazionale (art. 3-bis, del DL 138/2011), la competenza per l'affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati è affidata dalla predetta LRV 52/2012 ai Consigli di Bacino, enti costituiti tra i Comuni appartenenti ad un bacino territoriale, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio rifiuti.

Il Consiglio di Bacino è ente pubblico con personalità giuridica e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, che opera in nome e per conto degli enti locali associati.

In particolare la LRV 52/2012, al comma 6 dell'art. 3, affida ai Consigli di Bacino l'esercizio delle seguenti attività, subentrando nelle funzioni già di competenza delle Autorità d'Ambito:

- quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero;
- approvazione e stipula del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa vigente.

I Consigli di Bacino, in quanto Enti di Governo e Vigilanza, non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprende esclusivamente le attività di raccolta (compreso lo spazzamento), trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 LRV 52/2012, mentre non comprende le attività di smaltimento e recupero, a differenza di quanto previsto in altre legislazioni regionali (ad es. in Emilia Romagna o in Toscana) ove la competenza degli Enti di governo di Bacino si estende anche all'affidamento e controllo degli impianti di smaltimento e recupero.



In direzione di un maggior coinvolgimento nella fase di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per la funzione di programmazione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti urbani attribuito ai consigli di bacino dalla L.R. n. 52/2012, si è indirizzata la Delibera di Giunta Regionale n. 445/2017 che richiama i Consigli di bacino a prestare particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano differenziato (CER 200301) e degli scarti e dei sovralli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo, come più oltre meglio precisato.

Nel corso del 2021 la Regione Veneto ha dato avvio al percorso di adozione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, poiché alla fine del 2020 è giunto a scadenza il Piano approvato con Decreto del Consiglio Regionale n. 30/2015 del 29.04.2015 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006, che ai sensi dell'art 2 dello stesso si estende fino all'anno 2020. Con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022 a è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali. La regione all'art. 24 comma 4 dell'allegato A0 dell'aggiornamento al Piano ha stabilito, che "Tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, si evidenziano le seguenti attività:

- approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza;
- sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi obbligatori e con i soggetti istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del D. Lgs. 152/06 per il bacino di competenza e il rilascio delle eventuali deleghe ai gestori individuati;
- adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;
- approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.

Con tali prescrizioni questo Consiglio di bacino ha avviato i lavori per la redazione e approvazione dei summenzionati regolamenti ed è giunta all'approvazione del regolamento di gestione associata dei rifiuti urbani.

Con la deliberazione dall'Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023 è stato approvato il Regolamento Unico di Bacino di gestione associata dei rifiuti urbani che è frutto di una elaborazione congiunta con i Comuni appartenenti al bacino e risulta conforme alle scelte di pianificazione regionale in funzione di un processo di omogeneizzazione nel territorio dell'intero ambito regionale e, in particolare, del bacino Venezia. I comuni del bacino Venezia hanno poi approvato in recepimento il summenzionato Regolamento.

A partire dal 2023 è operativo anche il Comitato di bacino regionale, costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30 dicembre 2022 è stato costituito il Comitato di Bacino regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 composto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, con funzioni di presidente, dai Presidenti dei Consigli di Bacino o da componenti del Consiglio di Bacino da questi delegati. Il comitato di bacino regionale, come stabilito nel regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, ha compiti di ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale e le sue competenze, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 52/2012, sono le seguenti:

- a. monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l'acquisizione di banche dati;
- b. controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
- c. fornisce indirizzi ai Consigli di Bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (articolo 3, comma 6, lettera h) della L.R. n.52/2012);
- d. vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive



disposte dalla normativa nazionale di settore;

e. approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;

f. trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta. A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto.

### **A.2 – Indicatori di riferimento e schemi di atto**

#### **Costi di riferimento e Schema tipo di Piano Economico Finanziario**

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite ad Arera funzioni di regolazione e controllo "del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati".

Dal 2019 con l'emanazione delle prime delibere di regolazione dei rifiuti di ARERA il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, nel suo ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC), nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità, ha assunto quali costi di riferimento della gestione rifiuti quelli provenienti da "fonti contabili obbligatorie del gestore del servizio", che sono stati presentati dal gestore nella rielaborazione prevista dal Metodo Tariffario di ARERA (MTR).

Il Consiglio di Bacino ha quindi validato i PEF redatti dal gestore e li ha trasmessi ad ARERA per l'approvazione.

La regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte di ARERA è iniziata con le delibere 443/2019/R/rif relativa al MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020-2021) e 444/2019/R/rif (Testo integrato trasparenza rifiuti – TITR), entrambe del 31 ottobre 2019. L'avvio del processo, quindi, è partito dal 2020.

Nel 2021, in vista della scadenza del primo biennio regolatorio, con delibera 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 (Mtr-2) l'Autorità ha introdotto un periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025) e approvato la nuova regolazione per la definizione dal 2022 delle tariffe di accesso agli impianti "minimi" di trattamento rifiuti, cioè quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio e previsti nella programmazione dei flussi regionali.

Con successiva delibera 389/2023/R/rif, Arera ha fornito le disposizioni per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Con tale delibera e successivi aggiornamenti, Arera ha confermato sostanzialmente le impostazioni principali del Mtr-2 assunte in precedenza, i cui elementi maggiormente rilevanti sono:

- PEF ancorati ai dati contabili certi consuntivi degli anni precedenti (time lag di due anni);
- applicazione del WACC pari al 6,3% sull'esposizione finanziaria del gestore (per il 2022 e 2023 era del 5,6%);
- applicazione di un fattore di sharing sui ricavi energia e materia (sistemi di compliance e mercato);
- tariffabilità dei costi previsionali collegati a obiettivi e target di miglioramento, da consuntivare;
- recupero con gradualità dei conguagli dei PEF degli anni precedenti.

Assume invece un carattere di rilevante novità la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

È utile ricordare che la novità più rilevante introdotta dalla delibera 363/2021 (Mtr-2) è rappresentata dall'avvio della regolazione tariffaria dei corrispettivi al cancello degli impianti.

Tale regolazione riguarda in particolare la determinazione delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento (inceneritori, discariche, impianti di trattamento intermedio) classificati negli strumenti di programmazione settoriale come impianti "minimi indispensabili" per la gestione dei rifiuti in un



determinato ambito territoriale, e che per tale motivo godono di flussi garantiti in ingresso. Nello specifico, per Veritas, tale normativa interessa per la determinazione delle tariffe al cancello della discarica di Jesolo e, per la controllata Eco+Eco srl, dell'impianto di trattamento meccanico biologico e termovalorizzazione, in quanto individuati come "minimi" autorizzati per il trattamento del rifiuto urbano non differenziato (RUR, codice EER 200301) e degli scarti da trattamento del RUR prodotto nella regione, dalla Regione del Veneto, in sede di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (DGR 988/2022).

La disciplina per la tariffa agli impianti "minimi", tuttavia, è stata annullata nel 2023 dal Consiglio di Stato con una serie di sentenze (10548 e 10550 del 6 dicembre, 10734 del 12 dicembre e 10775 del 14 dicembre) che hanno evidenziato un difetto di competenza nelle disposizioni emanate da Arera che stabiliva di porre in capo alle Regioni (Etc) il compito di definire gli impianti cosiddetti "minimi" soggetti a regolazione.

Alla luce di tali sentenze, Arera, con delibera 7/2024/R/Rif del 24 gennaio 2024, ha modificato e aggiornato la disciplina stabilendo che gli impianti "minimi" soggetti all'Mtr-2 sono quelli individuati come tali ai sensi del Programma nazionale di gestione rifiuti e della programmazione regionale e facendo slittare la prima applicazione del metodo tariffario per gli impianti dal 2022 al 2024.

Tali pronunce, tuttavia, erano intervenute in una fase in cui il procedimento di validazione delle tariffe di accesso agli impianti di piano per il periodo 2022-2025 risultava ancora in corso e, conseguentemente, hanno determinato una situazione di incertezza sia per i gestori degli impianti sia per i soggetti conferitori, vista la necessità di applicare tariffe "provvisorie" per gli anni 2022 e 2023 con possibili effetti economici sui bilanci degli operatori, di incerta definizione nel quantum e nel quando.

Ad oggi, sono in fase di approvazione tardiva le tariffe 2022-2023 degli impianti regionali da parte della Regione Veneto secondo criteri che, pur sposando le regole dell'Mtr-2 di Arera, (metodo annullato per il 2022 e 2023) fanno riferimento all'art. 36 della Legge Regionale 3/2000.

Dal 2024 si procederà a nuova elaborazione dei Pef secondo le regole aggiornate del Mtr-2 per la determinazione delle tariffe al cancello della discarica di Jesolo gestita da Veritas e dell'impianto di trattamento meccanico biologico e termovalorizzazione, per la controllata Eco+Eco srl, impianti "minimi" autorizzati per il trattamento del rifiuto urbano non differenziato e degli scarti da trattamento del rur.

Dal 1° gennaio 2023, Veritas ha iniziato a riorganizzarsi per conformare la propria struttura operativa e commerciale alle esigenze di qualità definite a livello nazionale e alle conseguenti necessità di monitoraggio dei dati tecnici e prestazionali.

Sempre nel corso del 2023, Arera ha introdotto altre nuove importanti disposizioni che vanno a regolare alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti e che vanno a impattare in particolare sui soggetti gestori, compresa Veritas.

In dettaglio, le principali delibere e discipline introdotte sono:

- Delibera n. 387 del 03/08/2023 – Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani – Viene introdotto il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impianti-stico disponibile, la cui competenza viene affidata agli enti territorialmente competenti. Attraverso l'introduzione di un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata, Arera intende promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale.
- Delibera n. 386 del 03/08/2023 – Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani – Le disposizioni contenute impattano direttamente sulla gestione della tassa/tariffa rifiuti, prevedendo una somma aggiuntiva da indicare nei documenti di riscossione della Tari in aggiunta alle tariffe tradizionali destinate alla copertura del costo del servizio. Attraverso un particolare meccanismo perequativo, poi, tali somme sono destinate alla copertura dei costi di





gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, in modo che tale onere venga così distribuito sull'intera collettività nazionale e coperto con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva. In particolare, vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione Tari:

- a. la componente UR1, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- b. la componente UR2, inizialmente posta pari a 1,5 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Più in generale, con tali disposizioni l'Autorità ha inteso accompagnare ulteriormente "una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile".

L'economia circolare, per rendere tangibili i benefici che i cittadini ne possono ricavare, necessita di una sempre maggiore efficienza delle attività gestionali e di una crescente qualità del materiale avviato a recupero. La nuova regolazione approvata dall'Autorità rappresenta un fondamentale fattore abilitante per il continuo miglioramento delle performance della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, in un quadro evolutivo in cui il monitoraggio e la regolazione devono procedere di pari passo".

### ***Indicatori di qualità dei servizi e Livelli minimi di qualità dei servizi***

La Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (**TQRIF**) costituisce indicatore della qualità del servizio e dei livelli minimi di qualità.

Arera con detta deliberazione ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cosiddetto **TQRIF**). Il TQRIF prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per gli schemi regolatori individuati in relazione all'effettivo livello qualitativo di partenza garantito agli utenti.

Il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 ha determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e Veritas S.p.A. sono tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF).

Tali disposizioni hanno avuto ricadute organizzative importanti sul servizio reso dai gestori i quali sono stati chiamati ad individuare le specifiche e conseguenti esigenze di spesa corrente e di investimento, che hanno trovato espressione nell'ambito dell'attività di programmazione pluriennale e definizione dei Pef 2022-2025 sotto forma di "oneri aggiuntivi che il gestore si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità" introdotti dall'Autorità.

In ossequio a quanto stabilito all'art 5 del TQRIF, con la Delibera di Assemblea di Bacino n. 15 del 16 dicembre 2022 è stata approvata la CARTA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, per i gestori ASVO Spa e VERITAS S.p.A., nonché per i Comuni di Cavarzere e Ceggia direttamente competenti per la riscossione della tariffa nei rispettivi territori, entrata in vigore in data 01.01.2023.

**Per l'anno 2023 il gestore ha inviato al Consiglio di bacino in data 29.03.2024 (acquisita al prot. 453) una relazione contenente la rendicontazione in ordine ai livelli di qualità tecnica e contrattuale stabiliti nelle Carta qualità del Servizio e quanto stabilito all'art. 58 co.1 e 2 del TQRIF che si riporta:**



58.1 "Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.

58.2 Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I."

### **Schema di contratto tipo**

Arera con la Deliberazione n. 385/2023/R/rif del 03/08/2023 ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.

Nello schema tipo sono disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio eco-nomico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate. Viene poi fissato l'onere degli enti territorialmente competenti (Etc) – ovvero le autorità di ambito – di provvedere all'adeguamento dei contratti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita al 2024.

Si ricorda che il Consiglio di Bacino antecedentemente all'adozione dello schema tipo di Arera, con deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 30 novembre 2021, ha già portato in approvazione degli schemi tipo di contratto di servizio per i Comuni in regime Tarip ed i Comuni in Regime Tari del Bacino Venezia per la disciplina dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 co. 6 lett. d) della L.R 52/12". Pertanto lo schema tipo di Arera è stato integrato da ulteriori clausole derivanti anche dall'adozione del contratto tipo nel 2021, sono state inserite le penali ed è stato introdotto il tema dell'avvio dell'aggregazione dei piani finanziari per modalità di erogazione del servizio e dei relativi disciplinari tecnici.

I punti focali stabiliti nel nuovo contratto di servizio predisposto dal Consiglio di Bacino sono:

- l'unitaria scadenza degli affidamenti al 26.06.2038;
- alcuni obiettivi di miglioramento del servizio;
- l'avvio dell'aggregazione dei piani finanziari per modalità di erogazione del servizio per adempiere agli indirizzi dell'assemblea di bacino di proseguire con un processo di omogeneizzazione volto a superare la frammentazione del servizio all'interno del territorio regolato e a migliorare il medesimo in termini di efficienza e capacità di raggiungere gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari.

Inoltre il contratto sarà unico per tutto il Bacino Venezia. I contratti sottoscritti i cui termini non sono ancora scaduti saranno considerati superati e cesseranno di produrre i loro effetti dalla sottoscrizione del contratto di servizio unico.

Ai sensi dello schema tipo di Arera le **Parti contrattuali** sono il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (Ente territorialmente competente) e Veritas S.p.A. (in quanto gestore del servizio affidato, come *infra* descritto e definito). Essi dunque sono i soggetti che devono sottoscrivere il Contratto, superando la previgente regolazione contrattuale che prevedeva anche la firma di ciascuna amministrazione comunale.

Il Consiglio di Bacino ha inoltre richiesto al Gestore con nota prot.853 del 21.06.2024 di formalizzare all'interno del contratto il proprio impegno ad un **miglioramento delle condizioni di esecuzione del servizio** finalizzato al raggiungimento dei seguenti **obiettivi**:

- Efficientamento del servizio con identificazione di aree di servizio omogenee e conseguente aggregazione dei piani economico finanziari dei vigenti 45 ambiti tariffari e progressivo



allineamento delle strutture tariffarie per arrivare a partire dal 2026 alla validazione di 15 piani economico finanziari in luogo degli attuali 45;

- Intercomunalità dei centri di raccolta con definizione di regole comuni di accesso, come da allegato B) del regolamento unico, estensione degli orari di apertura per recepire quanto previsto dai CAM e individuazione delle modalità di attribuzione dei costi operativi e di capitale per area territoriale;
- Gestione degli eventi calamitosi con una proposta di solidarietà degli interventi a carico dei comuni del bacino introducendo un Fondo Interventi sul Territorio per affrontare in modo sistematico e finanziare in modo solidaristico questioni di carattere generale e situazioni di emergenza, tenendo conto altresì della possibilità di copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi con una componente perequativa espressa in euro 1,50/utenza per anno, come prevista da Arera a partire dal 2024 con deliberazione n. 387/2023, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- Ottimizzazione delle stazioni di travaso e semplificazione procedure di gestione dei rifiuti abbandonati

I tempi di conseguimento di tali obiettivi sono stati condivisi tra le parti:

OBIETTIVI BACINO	TEMPI REALIZZAZIONE
<i>Efficientamento del servizio con identificazione di aree di servizio omogenee e conseguente aggregazione dei piani economico finanziari dei vigenti 45 ambiti tariffari e progressivo allineamento delle strutture tariffarie</i>	Dall'1-1-2026
<i>Intercomunalità dei centri di raccolta</i>	Dall'1-1-2025
<i>Gestione degli eventi calamitosi con una proposta di solidarietà degli interventi</i>	Dall'1-1-2025
<i>Semplificazione procedure di gestione dei rifiuti abbandonati</i>	Dall'1-1-2026
<i>Ottimizzazione delle stazioni di travaso</i>	Dall'1-1-2027

I predetti obiettivi sono stati inseriti in premessa al Contratto e all'articolo 2.5.

### SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

#### B.1 - Il territorio servito

Il Bacino Venezia coincide con l'area metropolitana di Venezia (44 Comuni), più il Comune di Mogliano Veneto della provincia di Treviso.

Come evidente dai numeri riportati nella seguente tabella trattasi di territorio caratterizzato da forte presenza turistica.

	Residenti al 31/12/2022	Presenze turistiche	Abitanti equivalenti
<b>Cavallino-Treporti</b>	13.421	6.697.898	31.771
<b>Cavarzere</b>	12.907	13.103	12.943
<b>Chioggia</b>	48.270	1.475.435	52.312
<b>Cona</b>	2.768	0	2.768



<b>Fossalta di Piave</b>	4.155	3.181	4.164
<b>Marcon</b>	17.753	56.698	17.908
<b>Meolo</b>	6.231	23.149	6.294
<b>Mogliano Veneto</b>	27.859	102.438	28.140
<b>Quarto D'Altino</b>	8.089	109.862	8.390
<b>San Donà di Piave</b>	41.682	69.971	41.874
<b>Venezia Centro Storico</b>	56.764	7.978.355	78.623
<b>Venezia Estuario</b>	19.431	355.076	20.404
<b>Venezia Terraferma</b>	176.979	2.613.033	184.138
<b>Fiesso d'artico + Stra</b>	16.079	45.156	16.203
<b>Campagna Lupia, Camponogara, Vigonovo, Fossò, Campolongo Maggiore</b>	47.946	29.329	48.026
<b>Dolo</b>	15.045	34.333	15.139
<b>Martellago</b>	21.244	5.845	21.260
<b>Mira</b>	37.917	116.114	38.235
<b>Mirano</b>	27.094	91.499	27.345
<b>Noale</b>	16.158	25.779	16.229
<b>Pianiga</b>	12.274	22.638	12.336
<b>Salzano</b>	12.877	6.552	12.895
<b>Santa Maria di Sala</b>	17.479	3.599	17.489
<b>Scorzè</b>	19.076	0	19.076
<b>Spinea</b>	27.781	0	27.781
<b>Ceggia</b>	6.156	0	6.156
<b>Eraclea</b>	12.080	464.490	13.353
<b>Jesolo</b>	26.950	5.188.712	41.166
<b>Musile di Piave</b>	11.407	0	11.407
<b>Noventa di Piave</b>	7.011	98.848	7.282
<b>Torre di Mosto</b>	4.823	2.360	4.829
<b>Annone Veneto</b>	3.813	0	3.813
<b>Caorle</b>	11.297	4.297.996	23.072
<b>Cinto Caomaggiore</b>	3.157	0	3.157
<b>Concordia Sagittaria</b>	10.271	0	10.271
<b>Fossalta di Portogruaro</b>	5.759	1.619	5.763
<b>Gruaro</b>	2.726	4.112	2.737
<b>Portogruaro</b>	24.522	43.520	24.641
<b>Pramaggiore</b>	4.790	0	4.790
<b>S. Michele al Tagliamento</b>	11.584	5.474.146	26.582
<b>San Stino di Livenza</b>	12.754	0	12.754
<b>Teglio Veneto</b>	2.266	0	2.266
<b>Totale</b>			

Nella successiva tabella si riporta la quantità di rifiuti prodotta per abitante e per abitante equivalente, distinguendo anche l'apporto dovuto alla presenza del rifiuto spiaggiato che ricade sui Comuni del



litorale:

	Rifiuti pro capite (kg/ab anno)		
	Abitanti residenti	Abitanti equivalenti	Senza spiaggiato
<b>Cavallino-Treporti</b>	1.466	619	612
<b>Cavarzere</b>	475	474	474
<b>Chioggia</b>	742	684	532
<b>Cona</b>	481	481	481
<b>Fossalta di Piave</b>	494	493	493
<b>Marcon</b>	463	459	459
<b>Meolo</b>	425	420	420
<b>Mogliano Veneto</b>	455	450	450
<b>Quarto D'Altino</b>	452	436	436
<b>San Donà di Piave</b>	468	466	466
<b>Venezia Centro Storico</b>	857	619	619
<b>Venezia Estuario</b>	754	718	704
<b>Venezia Terraferma</b>	536	516	516
<b>Fiesso d'artico + Stra</b>	362	359	359
<b>Campagna Lupia, Camponogara, Vigonovo, Fossò, Campolongo Maggiore</b>	364	364	364
<b>Dolo</b>	448	445	445
<b>Martellago</b>	539	539	539
<b>Mira</b>	383	379	379
<b>Mirano</b>	517	512	512
<b>Noale</b>	524	521	521
<b>Pianiga</b>	458	456	456
<b>Salzano</b>	348	348	348
<b>Santa Maria di Sala</b>	494	494	494
<b>Scorzè</b>	517	517	517
<b>Spinea</b>	451	451	451
<b>Ceggia</b>	406	406	406
<b>Eraclea</b>	584	528	528
<b>Jesolo</b>	1.113	728	706
<b>Musile di Piave</b>	428	428	428
<b>Noventa di Piave</b>	656	632	632
<b>Torre di Mosto</b>	418	417	417
<b>Annone Veneto</b>	418	418	418
<b>Caorle</b>	1.607	787	645
<b>Cinto Caomaggiore</b>	420	420	420
<b>Concordia Sagittaria</b>	460	460	460
<b>Fossalta di Portogruaro</b>	532	531	531
<b>Gruaro</b>	468	466	466



<b>Portogruaro</b>	472	470	470
<b>Pramaggiore</b>	431	431	431
<b>S. Michele al Tagliamento</b>	1.593	694	694
<b>San Stino di Livenza</b>	465	465	465
<b>Teglio Veneto</b>	375	375	375
<b>MEDIA GRUPPO VERITAS</b>	587	528	514

### B.2 - Caratteristiche del servizio

#### **LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI NEL BACINO VENEZIA**

Il servizio rifiuti nel bacino Venezia è svolto dal gestore in house Veritas S.p.A.

Per lo svolgimento dei servizi ambientali il gestore intraprende attività industriali e di servizio che comprendono raccolta, trasporto, e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti, il controllo di queste operazioni, la conduzione ottimale degli impianti e la loro continua evoluzione nonché la gestione delle discariche dopo la chiusura (gestione post mortem) per conto dei Comuni soci interessati.

Il servizio di igiene ambientale comprende le seguenti attività:

- A. Raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani;
- B. Raccolta delle frazioni differenziate riciclabili dei rifiuti urbani, FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani), VPL (vetro-plastica-lattine) e plastiche dure, carta, imballaggi in cartone, imballaggi in plastica e legno (cassette per ortofrutta e simili);
- C. Gestione dei Centri di Raccolta (fissi e mobili);
- D. Raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani, quali pile, farmaci, toner, indumenti usati, siringhe e carcasse di animali giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
- E. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti;
- F. Raccolta dei rifiuti urbani abbandonati;
- G. Lavaggio/igienizzazione dei contenitori;
- H. Spazzamento manuale;
- I. Spazzamento meccanizzato;
- J. Altri servizi di spazzamento;
- K. Servizio gestione TARI/TARIP.

Le utenze del servizio rifiuti per ogni Comune del bacino sono riportate nella tabella seguente:

<b>Comune</b>	<b>Abitanti</b>	<b>Totale utenze</b>	<b>N° totale utenze Dom.</b>	<b>N° totale utenze Non Dom.</b>
<b>CHIOGGIA</b>	48.270	32.974	27.395	5.579
<b>CAVARZERE</b>	12.907	7.114	0	0
<b>CONA</b>	2.768	1.461	1.250	211
<b>CAMPAGNA LUPIA</b>	7.168	3.573	3.173	400
<b>CAMPOLONGO MAGGIORE</b>	10.753	5.237	4.758	479
<b>CAMPONOGARA</b>	13.020	6.406	5.802	604



<b>DOLO</b>	15.045	8.189	7.084	1.105
<b>FIESSO D'ARTICO</b>	8.494	4.544	3.941	603
<b>FOSSÒ</b>	7.115	3.850	3.147	703
<b>MARTELLAGO</b>	21.244	10.348	9.259	1.089
<b>MIRA</b>	37.917	20.483	18.366	2.117
<b>MIRANO</b>	27.094	14.589	12.856	1.733
<b>NOALE</b>	16.158	8.939	7.756	1.183
<b>PIANIGA</b>	12.274	6.734	5.601	1.133
<b>SALZANO</b>	12.877	6.207	5.736	471
<b>SANTA MARIA DI SALA</b>	17.479	7.963	7.102	861
<b>SCORZÈ</b>	19.076	9.744	8.354	1.390
<b>SPINEA</b>	27.781	14.483	13.123	1.360
<b>STRA</b>	7.585	3.897	3.503	394
<b>VIGONOVO</b>	9.890	5.296	4.497	799
<b>CAVALLINO-TREPORTI</b>	13.421	11.533	9.247	2.286
<b>CEGGIA</b>	6.156	3.416	0	0
<b>ERACLEA</b>	12.080	9.173	8.282	891
<b>FOSSALTA DI PIAVE</b>	4.155	2.162	1.826	336
<b>JESOLO</b>	26.950	40.563	34.732	5.831
<b>MUSILE DI PIAVE</b>	11.407	5.366	4.874	492
<b>NOVENTA DI PIAVE</b>	7.011	3.766	3.016	750
<b>SAN DONÀ DI PIAVE</b>	41.682	22.060	19.487	2.573
<b>TORRE DI MOSTO</b>	4.823	2.239	2.015	224
<b>MARCON</b>	17.753	9.975	8.374	1.601
<b>MEOLO</b>	6.231	3.301	2.794	507
<b>MOGLIANO VENETO</b>	27.859	15.598	13.510	2.088
<b>QUARTO D'ALTINO</b>	8.089	4.657	3.924	733
<b>VENEZIA</b>	253.174	177.747	139.396	38.351
<b>TUTTI I COMUNI</b>	<b>775.706</b>	<b>493.587</b>	<b>404.180</b>	<b>78.877</b>

### **La raccolta dei rifiuti**

Nella seguente tabella si riportano i costi di raccolta, trasporto e spazzamento nei Comuni del Bacino, così come derivanti dal PEF 2024.



Comune	N° ore annue impiego del personale nel servizio CRT	N° ore annue impiego del personale nel servizio CRD	N° ore annue impiego del personale nel servizio CSL
CHIOGGIA	13.382	46.200	36.073
CAVARZERE	4.394	9.153	5.335
CONA	2.884	6.945	1.342
CAMPAGNA LUPIA	1.579	10.114	782
CAMPOLONGO MAGGIORE	2.408	14.426	1.376
CAMPONOGARA	3.099	17.376	1.505
DOLO	4.850	22.388	4.325
FIESSO D'ARTICO	2.000	10.143	1.513
FOSSÒ	1.606	9.526	744
MARTELLAGO	2.534	5.345	6.076
MIRA	9.252	48.442	6.352
MIRANO	4.114	11.617	9.634
NOALE	2.723	6.002	5.734
PIANIGA	3.295	12.844	1.631
SALZANO	2.976	11.155	1.694
SANTA MARIA DI SALA	3.022	6.511	2.420
SCORZÈ	2.773	7.568	3.706
SPINEA	2.869	8.452	8.069
STRA	1.987	8.695	3.385
VIGONOVO	2.475	15.272	1.715
CAVALLINO-TREPORTI	5.931	26.336	11.991
CEGGIA	1.368	7.532	1.026
ERACLEA	6.408	23.104	5.391
FOSSALTA DI PIAVE	478	6.959	886
JESOLO	19.828	60.953	41.996
MUSILE DI PIAVE	3.762	12.477	1.273
NOVENTA DI PIAVE	3.770	12.246	1.233
SAN DONÀ DI PIAVE	10.602	50.663	19.053
TORRE DI MOSTO	1.368	7.478	1.026
MARCON	3.820	23.561	1.348
MEOLO	1.551	11.261	368
MOGLIANO VENETO	10.349	42.343	3.266
QUARTO D'ALTINO	2.185	12.503	649
VENEZIA	287.750	328.900	414.716
<b>TUTTI I COMUNI</b>	<b>433.392</b>	<b>914.490</b>	<b>607.633</b>



CRT = Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati

CRD = Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate

CSL = Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio

Il gestore Veritas, dal 2024 gestore unico, svolge il servizio di raccolta rifiuti nei 45 Comuni del bacino Venezia con la metodologia "contenitori stradali" o con servizio "porta a porta".

Si riporta di seguito breve descrizione delle diverse modalità di raccolta applicate nel territorio del bacino di cui al Regolamento Unico di Bacino approvato con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023.

### **a) RACCOLTA RIFIUTI CON CONTENITORI STRADALI O INTERRATI**

La modalità di raccolta con contenitori stradali prevede il conferimento dei rifiuti presso i contenitori stradali - isole ecologiche di base - prossimi all'abitazione.

I contenitori stradali o interrati sono collocati in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico, opportunamente allestite, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la sicurezza stradale e la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

I contenitori stradali utilizzati sono idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste e sono forniti di pittogrammi e di indicazioni sulle tipologie di rifiuti conferibili conformemente alle direttive europee.

Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti mediante contenitori interrati, valgono le seguenti modalità:

- a. le isole ecologiche interrate di qualsiasi dimensione sono composte da una bocca di carico situata su una torretta in cui confluisce il rifiuto verso un cassone interrato ed ogni torretta è dedicata alla raccolta di una sola frazione di rifiuti: l'utente è tenuto a osservare le indicazioni riportate sulle torrette ed a conferire solo la frazione merceologica a cui è destinata l'isola interrata;
- b. per motivi igienici, i rifiuti organici da introdurre nelle bocche di carico delle torrette dedicate a questa raccolta devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi.

### **b) RACCOLTA PORTA A PORTA**

Il servizio consiste nella "raccolta a porta a porta" dei rifiuti che viene effettuato secondo il calendario stabilito dal gestore per ciascun Comune e reperibile nel sito internet del gestore nella pagina dedicata dal Comune. Nel servizio porta a porta il conferimento deve avvenire in modo separato per frazione di raccolta differenziata mediante gli appositi contenitori o sacchi nei giorni e orari comunicati dal gestore per ciascuna frazione di rifiuto.

Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un contenitore o un sacco con un colore specifico che lo identifica, con l'esclusione del centro storico di Venezia.

Nel caso di applicazione del sistema tariffario TARIP, il contenitore o l'eventuale sacco è dotato di un codice identificativo associato all'utenza e in alcuni casi di un sistema identificativo (transponder, tag con etichetta RFID o simili) per registrare gli svuotamenti.

Servizio nei centri storici: Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo previsto per le rimanenti aree del Comune. Qualora il gestore verifici insufficienza di spazi interni/esterni fornisce l'utenza di contenitori di minore volumetria per le frazioni secco residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine con conseguente adeguamento delle frequenze di raccolta.

### **c) RACCOLTA SU CHIAMATA**

La raccolta dei **rifiuti ingombranti** – ossia dei rifiuti che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare o stradale (ad esempio divani, materassi, ecc.) e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) provenienti dai nuclei domestici avviene:

- a) mediante conferimento diretto dell'utente presso i Centri di Raccolta;
- b) mediante raccolta a chiamata su richiesta dell'utente.

La medesima modalità è applicata anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per **natura o dimensione** non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione.

Il servizio è disponibile per gli utenti, previa richiesta al numero telefonico dedicato. Le modalità per richiedere il servizio, la frequenza e la modalità di svolgimento devono essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee a cura del Gestore.

Il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso dal gestore fino a 4 metri cubi, per un massimo di 4 chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare. L'utente in base ai quantitativi di rifiuti da ritirare (e comunque fino a 4 mc) può usufruire del diritto alle 4 chiamate, eventualmente anche in due soluzioni con ritiri fino a 2 mc. Il ritiro viene effettuato a bordo strada.

Nel centro storico di Venezia e isole il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso dal gestore fino a 6 metri cubi, per un massimo di 6 chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare. L'utente in base ai quantitativi di rifiuti da ritirare (e comunque fino a 6 mc) può usufruire del diritto alle 6 chiamate, eventualmente anche in tre soluzioni con ritiri fino a 2 mc.

Sono escluse da tali limitazioni agli utenti con fragilità.

### **d) RACCOLTA TRAMITE CONSEGNA DIRETTA AD OPERATORE O CONFERIMENTO IN LUOGHI SPECIFICI (CENTRO STORICO DI VENEZIA)**

Nell'area del Centro Storico di Venezia la modalità di raccolta riguarda le seguenti frazioni:

- vetro, plastica, lattine;
- carta e cartone;
- rifiuto urbano residuo.

Nell'area del Centro Storico di Venezia la modalità di raccolta prevede:

- la consegna, nell'arco orario dalle 6.30 alle 8.30 secondo il calendario concordato tra Gestore e Comune, dei rifiuti differenziati a cura degli utenti presso carri/imbarcazioni attrezzati, posti in canali o luoghi indicati dal gestore.
- la consegna, nell'arco orario dalle 8.30 alle 12.30 secondo il calendario concordato tra Gestore e Comune, dei rifiuti differenziati direttamente agli operatori incaricati del servizio, che effettueranno l'accesso direttamente alle aree private. Sono fatti salvi recuperi pomeridiani causa bassa/alta marea.
- Per incentivare la raccolta differenziata e consentire i processi di efficienza ed economicità, ove possibile, sono organizzate raccolte di particolari categorie di rifiuti presso imbarcazioni posizionate in luoghi individuati che permetteranno la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuto urbano con l'Eco-barca.

Carri e imbarcazioni sono posizionati presso i punti definiti in accordo con l'Amministrazione Comunale, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, senza creare barriere architettoniche. La precisa collocazione di carri e imbarcazioni nonché eventuali modifiche a tale posizione, viene definita



dal Comune previo parere del Gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze di igiene, sicurezza e ordine pubblico.

Carri e imbarcazioni sono forniti di pittogrammi e indicazioni sulle tipologie di rifiuti conferibili.

### **e) RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI**

Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso esercizi pubblici e commerciali (**olio alimentare, pile e accumulatori portatili, farmaci, piccoli RAEE**), aree pubbliche o private (ad esempio **indumenti**) sulla base di precise disposizioni concordate tra Gestore e Comune volte a diffondere in modo corretto la raccolta della filiera interessata.

### **f) RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE**

È incentivato il conferimento diretto della frazione verde del rifiuto organico ai Centri di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari che sono di norma a corrispettivo.

È organizzato il servizio di raccolta della frazione VERDE derivante dalla manutenzione di giardini e parchi (costituita da sfalci d'erba, patate, ecc...) proveniente da utenze domestiche e non domestiche.

I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti già ridotti in pezzi, con le seguenti modalità:

- a) mediante conferimento presso i Centri di Raccolta;
- b) mediante raccolta stradale su appositi contenitori;
- c) mediante raccolta porta a porta secondo calendario o su chiamata con contenitore dedicato.

### **g) GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

La raccolta dedicata dei rifiuti degli **imballaggi in legno, cartone e in plastica o multimateriale (VPL)** avviene con le seguenti modalità:

- a) gli imballaggi in cartone o in legno devono essere conferiti sfusi piegati, ridotti di volume ed accatastati in maniera da ridurre la aerodispersione: il giorno, l'ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
- b) gli imballaggi in VPL vengono conferiti in sacchi o in contenitori forniti dal Gestore, da esporsi nel giorno, ora e luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore;
- c) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i **2 mc** ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;

Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta può essere attivato un servizio specifico a corrispettivo per la raccolta dei soli rifiuti di imballaggi in cartone o rifiuti di imballaggi in vetro, plastica, lattine (comprese le cassette).

### **h) GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI O RIFIUTI LIQUIDI**

Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. Tali rifiuti comprendono ad esempio:

- a. pile a bottone;
- b. pile a stilo;
- c. batterie per attrezzature elettroniche;

d. accumulatori portatili (es. powerbank).

La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e all'interno di uffici pubblici, negozi o supermercati. Per gli accumulatori non portatili è previsto esclusivamente il conferimento presso i Centri di Raccolta ovvero all'Ecomobile ove presente.

Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).

Altri rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente ai Centri di Raccolta ovvero all'Ecomobile. Tali rifiuti comprendono in particolare:

- a. contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
- b. oli esausti minerali.

Gli oli e grassi commestibili devono essere conferiti in idonei contenitori collocati sul territorio presenti anche nei Centri di Raccolta o Ecomobili.

#### ***i) SERVIZI PERSONALIZZATI DI RACCOLTA***

Per particolari esigenze è facoltà dell'utente richiedere al Gestore la fornitura di servizi personalizzati (eventuali contenitori di misura non standard: cassoni scarrabili, press container e simili comunque forniti dal Gestore) di raccolta dei propri rifiuti urbani che il Gestore potrà erogare solo qualora essi non pregiudichino il servizio pubblico. Tali servizi sono a carico dall'utenza medesima.

Eventuali personalizzazioni ritenute dal gestore necessarie per il buon funzionamento del servizio saranno dallo stesso concordate con gli utenti interessati e non saranno a corrispettivo.

#### **Quantitativi di rifiuti raccolti**

Nel corso del 2023 sono stati avviati a recupero la quasi totalità dei rifiuti urbani raccolti, privilegiando il recupero di materia rispetto a quello energetico. Il ricorso alla discarica, per i rifiuti urbani raccolti, è sempre contenuto (meno dell'1%) e comunque al di sotto degli obiettivi europei che fissano tale limite al 10% da conseguire entro il 2035. Permane un uso "straordinario" della discarica per la frazione non ancora valorizzabile nella seconda linea da termocombustione, attualmente in fase di realizzazione.

L'applicazione del nuovo metodo tariffario (MTR), così come stabilito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ha determinato un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente assetto. Le modalità di calcolo e di attribuzione previste dalle norme regolatorie hanno confermato – in alcuni territori comunali – la presenza di evidenti squilibri economici, i quali sono tuttora oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Bacino nel ruolo di ETC (Ente territoriale competente) per ricercare delle soluzioni che soddisfino sia l'equilibrio economico della singola gestione, sia la necessità di attenuare l'impatto tariffario sull'utenza.

È continuato, nel corso del 2023, il progressivo superamento delle criticità riscontrate durante l'emergenza sanitaria e nell'immediato periodo post pandemico. La produzione complessiva dei rifiuti è aumentata rispetto al 2022, anche se i valori complessivi registrati si assestano al di sotto di quanto rilevato nel 2019. I territori ancora interessati dalla contrazione della produzione dei rifiuti sono quelli turistici, in particolare quelli connotati da un turismo internazionale (città d'arte), anche se in parte le mancate presenze straniere sono state parzialmente assorbite dall'aumento delle presenze nazionali.

Di seguito la tabella riepilogativa delle quantità di rifiuti raccolti (in tonnellate).

Comune	2023	2022	2021	2020	2019
--------	------	------	------	------	------



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

ANNONE VENETO	1.585,69	1.593,48	1.636,81	1.634,51	1.611,79
CAORLE	17.841,97	18.154,11	18.360,53	16.330,36	26.725,09
CINTO CAOMAGGIORE	1.440,29	1.326,63	1.370,93	1.362,65	1.370,51
CONCORDIA SAGITTARIA	4.881,22	4.724,51	4.951,86	4.645,06	4.834,29
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	3.299,83	3.061,53	3.131,46	3.123,32	3.138,62
GRUARO	1.319,36	1.274,59	1.378,91	1.360,11	1.397,68
PORTOGRUARO	12.096,30	11.578,01	11.867,19	11.805,39	11.701,62
PRAMAGGIORE	2.117,24	2.064,52	2.200,42	1.982,10	1.929,09
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	19.441,44	18.450,84	17.685,37	14.737,82	18.006,57
SAN STINO DI LIVENZA	5.997,49	5.931,85	6.099,01	5.895,87	5.999,04
TEGLIO VENETO	859,02	850,65	890,37	890,53	881,08
<b>Totale ASVO</b>	<b>70.879,84</b>	<b>69.010,71</b>	<b>69.572,89</b>	<b>63.767,73</b>	<b>77.595,40</b>
<b>Totale differenziata [a]</b>	<b>48.464,40</b>	<b>46.026,88</b>	<b>46.370,53</b>	<b>42.347,27</b>	<b>44.938,90</b>
<b>Totale non differenziata [b]</b>	<b>16.971,52</b>	<b>17.646,26</b>	<b>17.348,07</b>	<b>15.620,25</b>	<b>19.348,26</b>
<b>Totale fuori statistica</b>	<b>5.443,92</b>	<b>5.337,57</b>	<b>5.854,29</b>	<b>5.800,21</b>	<b>13.308,24</b>
<b>% di differenziata [a/(a+b)]</b>	<b>74,06%</b>	<b>72,29%</b>	<b>72,77%</b>	<b>73,05%</b>	<b>69,90%</b>

VENEZIA	162.682,94	158.246,01	150.292,92	147.831,05	175.702,49
<b>totale Area Venezia</b>	<b>162.682,94</b>	<b>158.246,01</b>	<b>150.292,92</b>	<b>147.831,05</b>	<b>175.702,49</b>
CAVALLINO TREPORTI	19.901,42	19.679,13	19.264,42	17.280,61	19.863,47
CEGGIA	2.773,06	2.500,98	2.586,75	2.411,09	2.520,50
ERACLEA	7.374,39	7.055,35	7.429,58	6.773,97	7.489,61
FOSSALTA DI PIAVE	2.189,57	2.051,33	2.079,21	2.110,70	2.094,22
JESOLO	30.608,76	29.988,05	29.934,86	26.807,54	31.866,53
MUSILE DI PIAVE	5.123,90	4.881,26	5.142,26	5.118,61	4.875,90
NOVENTA DI PIAVE	4.896,22	4.600,26	4.470,99	4.373,23	3.873,20
SAN DONA' DI PIAVE	20.389,68	19.518,79	20.289,61	19.978,28	20.166,22
TORRE DI MOSTO	2.265,67	2.014,95	2.139,52	1.994,86	2.113,48
<b>totale Area Est</b>	<b>95.522,67</b>	<b>92.290,09</b>	<b>93.337,20</b>	<b>86.848,88</b>	<b>94.863,14</b>
MARCON	8.675,15	8.213,18	8.343,11	8.030,87	9.015,52
MEOLO	2.820,19	2.646,11	2.820,35	2.725,82	2.834,62
MOGLIANO VENETO	12.780,20	12.666,23	13.332,85	12.814,13	13.011,69
QUARTO D'ALTINO	4.132,82	3.656,96	3.726,03	3.727,03	3.972,84
<b>totale area Ovest - Mogliano Marcon Meolo Quarto d'altino</b>	<b>28.408,35</b>	<b>27.182,48</b>	<b>28.222,33</b>	<b>27.297,86</b>	<b>28.834,66</b>
CAMPAGNA LUPIA	2.810,83	2.676,95	2.728,29	2.737,89	2.740,88
CAMPOLONGO MAGGIORE	3.336,17	3.413,15	3.490,80	3.490,17	3.523,55
CAMPONOGARA	4.881,50	4.681,99	4.730,08	4.737,29	4.758,83
DOLO	6.987,27	6.733,24	6.605,16	6.718,78	7.047,83
FIESSO D'ARTICO	3.331,93	3.121,99	3.154,80	3.128,75	3.235,17
FOSSO'	2.967,24	2.867,35	2.944,14	2.881,89	2.881,14
MARTELLAGO	11.797,68	11.449,50	11.692,48	11.673,50	11.902,56
MIRA	14.863,68	14.504,39	14.858,67	14.923,93	15.487,61



<b>MIRANO</b>	14.236,21	13.995,99	14.072,95	14.402,49	15.824,89
<b>NOALE</b>	8.638,36	8.461,03	8.691,46	8.495,05	8.901,78
<b>PIANIGA</b>	5.989,93	5.625,14	5.872,03	5.811,28	5.999,35
<b>SALZANO</b>	4.542,54	4.483,98	4.361,13	4.390,66	4.771,57
<b>SANTA MARIA DI SALA</b>	9.236,56	8.635,73	9.091,77	8.892,15	9.242,64
<b>SCORZE'</b>	10.276,86	9.863,76	10.225,59	10.168,22	10.427,36
<b>SPINEA</b>	12.729,70	12.535,53	12.905,25	12.919,85	13.396,32
<b>STRA</b>	2.885,64	2.702,23	2.764,27	2.667,41	2.724,69
<b>VIGONOVO</b>	3.915,98	3.830,86	3.796,23	3.881,76	4.052,80
<b>totale area Ovest - Riviera del Brenta e Miranese</b>	<b>123.428,08</b>	<b>119.582,80</b>	<b>121.985,09</b>	<b>121.921,07</b>	<b>126.918,97</b>
<b>CAVARZERE</b>	6.262,40	6.129,48	6.227,71	6.138,08	6.199,20
<b>CHIOGGIA</b>	36.344,51	35.792,75	48.158,31	34.554,39	36.865,99
<b>CONA</b>	1.305,34	1.330,64	1.328,18	1.306,03	1.264,39
<b>totale area Ovest - Cavarzere Chioggia Cona</b>	<b>43.912,24</b>	<b>43.252,87</b>	<b>55.714,20</b>	<b>41.998,50</b>	<b>44.329,58</b>
<b>Totale Veritas</b>	<b>453.954,28</b>	<b>440.554,25</b>	<b>449.551,73</b>	<b>425.897,36</b>	<b>470.648,84</b>
<b>Totale differenziata [a]</b>	<b>314.504,45</b>	<b>303.775,69</b>	<b>306.600,62</b>	<b>300.286,50</b>	<b>319.029,65</b>
<b>Totale non differenziata [b]</b>	<b>122.074,11</b>	<b>119.969,07</b>	<b>113.595,63</b>	<b>109.199,20</b>	<b>131.858,69</b>
<b>Totale fuori statistica</b>	<b>17.375,72</b>	<b>16.809,49</b>	<b>29.355,48</b>	<b>16.411,65</b>	<b>19.760,50</b>
<b>% di differenziata [a/(a+b)]</b>	<b>72,04%</b>	<b>71,69%</b>	<b>72,97%</b>	<b>73,33%</b>	<b>70,76%</b>

<b>Totale Gruppo Veritas</b>	<b>524.834,12</b>	<b>509.564,97</b>	<b>519.124,62</b>	<b>489.665,09</b>	<b>548.244,24</b>
<b>Totale Gruppo Veritas differenziata [a]</b>	<b>362.968,85</b>	<b>349.802,57</b>	<b>352.971,15</b>	<b>342.633,78</b>	<b>363.968,55</b>
<b>Totale Gruppo Veritas non differenziata [b]</b>	<b>139.045,63</b>	<b>137.615,33</b>	<b>130.943,70</b>	<b>124.819,45</b>	<b>151.206,95</b>
<b>Totale Gruppo Veritas fuori statistica</b>	<b>22.819,64</b>	<b>22.147,07</b>	<b>35.209,77</b>	<b>22.211,86</b>	<b>33.068,74</b>
<b>% di differenziata [a/(a+b)]</b>	<b>72,30%</b>	<b>71,77%</b>	<b>72,94%</b>	<b>73,30%</b>	<b>70,65%</b>

Dati forniti dal gestore Veritas S.p.A.

Nell'ambito territoriale servito da Veritas, nel 2023 il quantitativo di rifiuti raccolti è aumentato di circa 13.300 t rispetto all'anno precedente; mancano circa 17.000 t di rifiuti per tornare ai livelli di produzione pre-pandemia, mentre la percentuale di raccolta differenziata si consolida al di sopra dei 70 punti percentuali. La maggior parte della diminuzione nella produzione dei rifiuti, rispetto al 2019, si registra anche quest'anno nel comune di Venezia.

Nel 2022 il comune di Venezia si è confermato ai primi posti per percentuale di raccolta differenziata tra i grandi Comuni del Paese, con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, con il 62,7% di raccolta differenziata (*fonte Ispra, Rapporto rifiuti urbani, edizione 2022*).

Per gli altri territori, sono confermati e, in molti casi, migliorati i valori già registrati negli anni precedenti che permettono di posizionare l'intero ambito metropolitano ai primi posti nel panorama nazionale. In linea generale si può dire che i quantitativi di rifiuti raccolti e le percentuali di raccolta differenziata di ciascun comune risentono delle caratteristiche urbane e morfologiche dei territori serviti e della storicità dell'introduzione dei modelli di raccolta attualmente praticati. Le caratteristiche del territorio, infatti, esprimono esigenze e necessità anche molto diverse fra loro, comprendendo parte dei litorali del Veneto, luoghi e città d'arte, ampie porzioni di territori agricoli e aree densamente abitate e si esplicano nelle differenti dinamiche di produzione dei rifiuti e nelle diverse performance

di raccolta differenziata.

### **Centri di raccolta**

I Centri di Raccolta presenti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia sono operativi secondo le direttive vigenti contenute nel del DM 8 Aprile 2008 così come modificato dal Decreto del 13 maggio 2009. Le tipologie dei rifiuti da conferire al centro di raccolta sono di seguito sinteticamente descritte:

- scarti verdi;
- calcinacci e inerti;
- materiale ferroso;
- vetro;
- legno;
- carta e cartone;
- RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Inoltre esiste la possibilità di conferimento differenziato di:

- beni durevoli dismessi (mobilia);
- contenitori per liquidi in plastica e altre plastiche;
- rifiuti urbani pericolosi;
- oli vegetali esausti di origine alimentare;
- oli minerali esausti;
- accumulatori al piombo;
- cartucce per stampanti esauste;
- indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- contenitori per fitofarmaci, rifiuti veterinari, rifiuti agricoli.

Il gestore del servizio provvede ad organizzare il centro di raccolta in modo da ricevere le diverse tipologie di rifiuti urbani conferite dagli utenti predisponendo idonei contenitori per ciascuna frazione merceologica, in modo da agevolare il conferimento da parte dell'utente.

I rifiuti urbani di cui sopra sono conferiti dagli utenti nel centro di raccolta in modo differenziato nel rispetto delle norme dettate dal regolamento Unico di Bacino di Gestione Rifiuti Urbani.

In alcune aree sono attivi centri di raccolta mobili (CdR mobile) per consentire il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, materiale voluminoso di ridotte dimensioni e i piccoli elettrodomestici.

Il Gestore Veritas sta attrezzando i centri di raccolta di registrazione accessi tramite codice fiscale al fine dell'introduzione dell'intercomunalità dei centri di raccolta.

Si riportano di seguito le registrazioni degli accessi ai Centri di raccolta registrati nel 2022:

### **Accessi ai centri raccolta (anno 2022)**

<b>CdR</b>	<b>Accessi 2022</b>
CDR Caorle	13.131
CDR Cavallino	9.204
CDR Cavarzere	3.440
CDR Ceggia	11.683
CDR Chioggia	8.483



CDR Cinto Caomaggiore	6.452
CDR Cona	1.484
CDR Concordia Sagittaria	21.003
CDR Eraclea	6.584
CDR Fossalta di Piave	4.014
CDR Fossalta di Portogruaro	14.605
CDR Fossò	5.988
CDR Fusina Marghera	3.864
CDR Jesolo	12.052
CDR Marcon	13.390
CDR Martellago	20.099
CDR Meolo	4.462
CDR Mirano (Viale Venezia)	29.138
CDR Mogliano V.to	1.325
CDR Musile di Piave	7.433
CDR Noale	9.680
CDR Pianiga	8.590
CDR Portogruaro	35.112
CDR Pramaggiore	13.374
CDR Quarto d'Altino	8.445
CDR Salzano	19.783
CDR San Donà di Piave	21.775
CDR San Michele al Tagliamento	10.149
CDR San Stino di Livenza	15.222
CDR San Stino di Livenza (La Salute)	8.771
CDR Santa Maria di Sala	10.831
CDR Scorzè (via Buratti)	7.260
CDR Scorzè (via Marmolada)	10.665
CDR Spinea	15.556
CDR Torre di Mosto	7.543
CDR Venezia - Lido	7.656
CDR Venezia - Mestre	44.579
CDR Venezia - Scomenzera	876
CDR Vigonovo	8.234
<b>TOTALE</b>	<b>461.935</b>

### Stazioni di travaso dei rifiuti urbani

La stazione di trasferimento è stata ideata per sopperire alla necessità di limitare i costi di trasporto del rifiuto destinato ai centri di trattamento oppure alla discarica. Il risultato è quello di avere un unico punto, in cui convergono i mezzi preposti alla raccolta dei rifiuti (compattatori e veicoli satellite), operanti in un determinato bacino di utenza. Avvenuto il trasferimento, il conferimento dei rifiuti alla discarica o agli impianti di trattamento avviene con mezzi idonei al trasporto con lunga percorrenza (autoarticolati con semirimorchio bilico tradizionale o con piano mobile walking-floor). Inoltre la stazione di travaso consente: - Continuità di servizio alla città a fronte di situazioni di emergenza dovute alla chiusura degli impianti di smaltimento finale, garantendo la gestione operativa della





raccolta dei RSU nel territorio; - Continuità di servizio nei giorni prefestivi e festivi di chiusura degli impianti. Le stazioni di travaso insistenti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia sono:

- Località Fusina (VE) c/o ECO+ECO Srl, Via Della Geologia nr. 31/1;
- Mirano (VE) Viale Venezia, 3;
- Chioggia (VE) Via Maestri del Lavoro, 50;
- Jesolo (VE) Piave Nuovo, Via Pantiera.

### **IMPIANTISTICA**

ARERA è intervenuta con proprie deliberazioni anche sulla regolazione impiantistica, è rilevante infatti l'avvio della regolazione tariffaria dei corrispettivi al cancello degli impianti introdotta dalla delibera Arera 363/2021.

Tale regolazione riguarda, in particolare, la determinazione delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento (inceneritori, discariche, impianti di trattamento intermedio) classificati negli strumenti di programmazione settoriale come impianti "minimi indispensabili" per la gestione dei rifiuti in un determinato ambito territoriale, e che per tale motivo godono di flussi garantiti in ingresso. Nello specifico, per il gruppo Veritas, tale normativa interessa per la determinazione delle tariffe al cancello della discarica di Jesolo e, per la controllata Eco+Eco srl, dell'impianto di trattamento meccanico biologico e termovalorizzazione, in quanto individuati come "minimi" autorizzati per il trattamento del rifiuto urbano non differenziato (Rur, codice Eer 200301) e degli scarti da trattamento del Rur prodotto nella regione, dalla Regione Veneto, in sede di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (dgr 988 del 9 agosto 2022).

In relazione alla distinzione dei flussi secondo criteri di prossimità (art.6.2 lett. b) della delibera 363/2021, la Regione del Veneto ha indicato che tutti i flussi di rifiuti urbani dovranno essere considerati come provenienti da aree di prossimità, in quanto l'ambito territoriale ottimale, ai fini di una razionale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è corrispondente all'intero territorio regionale, ai sensi della legge regionale 52 del 31 dicembre 2012.

### **Trattamento dei rifiuti urbani**

Nel corso del 2022 vi sono stati dei passaggi essenziali che hanno generato un'evoluzione nella gestione dei rifiuti del **Gruppo Veritas**:

- la Regione Veneto ha legiferato avocando a sé le strategie di allocazione del cosiddetto rifiuto urbano residuo e dei sovvalli derivanti dalle lavorazioni delle frazioni differenziate;
- la fusione per incorporazione, avvenuta nell'ultimo trimestre dell'anno, della controllata Ecoricicli in Ecoprogetto con contestuale ridenominazione in Eco+Eco Srl della società che ora gestisce le piattaforme di trattamento identificate con Eco+Eco Valorizza (ex Ecoprogetto) ed Eco+Eco Ricicla (ex Eco-ricicli).

Vista la forte vocazione turistica del territorio gestito, il 2022 è stato caratterizzato dalla ripresa dei flussi di rifiuti stagionali. Le mutate abitudini del periodo post covid hanno comportato un'impennata del turismo locale con ulteriore incremento del "mordi e fuggi", le cui ripercussioni si sono registrate in tempo reale sulla filiera dei rifiuti, in particolare quella delle raccolte differenziate. La stagione tardo primaverile-estiva, in particolare, è stata caratterizzata da un'impennata della produzione dei contenitori in plastica; per vari motivi, il mercato del recupero non ha risposto prontamente con la conseguenza che la piattaforma di Ecoricicli è arrivata alla saturazione degli stoccaggi.

Nella seconda metà dell'anno si è reso pertanto necessario gestire una situazione emergenziale anche nella filiera dei sovvalli (residui) da lavorazione della frazione differenziata.



Nel corso del 2022, la gestione dei rifiuti prodotti ha visto quindi la rincorsa alle programmazioni dettate dalla Regione con il nuovo decreto Flussi, documento con il quale l'ente intende regolamentare annualmente i flussi dei rifiuti urbani in attuazione della sopra richiamata nuova strategia di approccio.

### Impianti di piano

In attuazione a quanto previsto nel nuovo Piano Regionale Rifiuti, la **discarica di Jesolo** e il termovalorizzatore della **piattaforma Eco+Eco Valorizza** (al momento la prima linea, oggi unica operativa) rientrano fra gli "impianti di piano".

I flussi gestiti a partire dal 2023 in tali impianti sono esclusivamente quelli assentiti dal decreto Flussi, emanato annualmente dalla Regione Veneto.

Il 2022 ha visto una prima applicazione "sperimentale" di tale impostazione, che di fatto ha acquisito, facendole proprie, le informazioni sulla gestione dei flussi già impostata da Veritas sui propri impianti di Gruppo.

Al termovalorizzatore di Eco+Eco Valorizza sono state trattate annualmente 32.000 t di C<sub>ss</sub> (proveniente dal trattamento di circa 64.600 ton di RUR), saturando sostanzialmente la capacità di trattamento autorizzata per la lines L1.

Nella discarica di Jesolo, coerentemente con quanto dettato dall'Autorizzazione integrata ambientale, sono stati gestite 34.338 t di sovvalli dalla lavorazione del RUR (residui della produzione del CSS) e 30.031 t di sovvalli dalla lavorazione delle frazioni differenziate (residui dalla separazione e lavorazione delle frazioni valorizzabili), tutti provenienti da rifiuti raccolti nell'area di competenza del bacino Venezia Ambiente. È stata, inoltre, saturata la capacità annuale autorizzata (2.000 t) di trattamento di rifiuti speciali (rifiuto vagliato proveniente dalla depurazione e terre da scavo da interventi di bonifica).

Inoltre, nel 2022, su esplicita autorizzazione in deroga e in attuazione di quanto recepito nel decreto Flussi 2022, sono state destinate alla discarica di Jesolo anche 6.000 t di sovvalli da lavorazione delle frazioni differenziate provenienti dalle raccolte effettuate in altri bacini. Questo per consentire alla piattaforma di Ecoricicli di superare il periodo di sovraccarico degli stoccaggi conseguente alla crisi del mercato delle differenziate.

### Trattamenti

Il rifiuto urbano residuo (RUR) e la frazione secca residua derivante dalle raccolte differenziate del territorio di competenza del bacino Venezia Ambiente è stato conferito all'impianto della controllata Ecoprogetto Venezia Srl (oggi Eco+Eco Srl) che, nell'ambito dell'Ecodistretto di Marghera, si occupa in modo specifico del trattamento e della valorizzazione di tale frazione, garantendo, inoltre, in ragione della propria particolare collocazione geografica, anche alcuni altri servizi di tipo logistico.

Nell'impianto di Eco+Eco Valorizza, infatti, i rifiuti CER 20.03.01 e CER 19.12.12 vengono trasformati, attraverso un processo di biostabilizzazione e raffinazione, in combustibile solido secondario (CSS) e successivamente valorizzati energeticamente in parte all'interno dello stesso impianto e in parte presso impianti terzi. Ad oggi, il processo non è ottimizzato poiché manca la realizzazione della seconda linea di termovalorizzazione che consentirà di incrementare la capacità di produzione energetica per l'autoconsumo e la cessione in rete delle eccedenze.

Per ripristinare gli standard virtuosi di chiusura del cerchio del recupero energetico dei rifiuti, Ecoprogetto Venezia Srl già nel 2019 ha predisposto un nuovo business plan che prevede importanti investimenti per la conversione al coincenerimento dell'impianto autorizzato per la produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, costituito da due linee con potenza termica di 20 MWt e di 27,9 MWt.

Il progetto, che ha concluso positivamente il suo iter di valutazione e approvazione, prevede la valorizzazione energetica del CSS all'interno del sito produttivo di Fusina dell'Ecodistretto di Marghera,



introducendo ottimizzazioni anche sotto il profilo logistico, riducendo drasticamente anche i trasporti (fonte di costi e inquinamento ambientale).

Di seguito si indicano le quantità complessive trattate nell'impianto gestito da Ecoprogetto Venezia Srl, comprensive anche dei rifiuti provenienti dalla controllata Asvo S.p.A. (in tonnellate).

	2022	2021	2020
Rur e sovvalli in ingresso destinati al trattamento delle linee Css	161.260	160.354	139.951
<b>totale produzione Css</b>	<b>40.893</b>	<b>44.280</b>	<b>32.971</b>
Css valorizzato presso Enel di Fusina	0	0	1.746
Css valorizzato presso altri impianti	8.339	12.751	28.160
Css valorizzato all'interno	32.299	31.529	3.065

	2022	2021	2020
Css in Enel	0	0	1.746
	0%	0%	5%
Css in Italia	2.876	5.728	15.807
	7%	13%	48%
Css all'estero	5.464	7.023	12.353
	13%	16%	37%
Css a L1	32.299	31.529	3.065
	79%	71%	9%
<b>totale complessivo</b>	<b>40.639</b>	<b>44.280</b>	<b>32.971</b>

Fonte: Bilancio Veritas S.p.A.

Il CSS valorizzato presso altri impianti è stato conferito per il 66% all'estero e per il 34% in impianti situati in Italia.

Con l'entrata a regime anche della seconda linea di valorizzazione energetica del Css, autorizzate con il decreto del direttore dell'area Tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto n. 47 del 22 ottobre 2020, si potranno portare a zero i conferimenti presso altri impianti e ritrarre le attuali scelte impiantistiche riducendo i conferimenti in discarica e quindi migliorare l'impatto ambientale dell'attività, diminuendone anche il costo.

La piattaforma impiantistica di Eco+Eco srl svolge, inoltre, un'importante funzione di piattaforma logistica per il trasbordo dei rifiuti provenienti dal centro storico di Venezia e dalle isole della laguna e per l'ottimizzazione logistica di alcuni trasporti afferenti alla terraferma di Venezia.

Nel 2022, l'area logistica ha gestito 64.982 t di rifiuti in transito così suddivisi:

(tonnellate)	2022	2021	2020
foru	21.991	22.847	22.388
verde e ramaglie	15.910	16.127	16.890
carta e cartone	22.271	20.097	22.686
legno	0	779	10.330
ingombranti	1.936	2.721	5.351
spazzamento strade	2.404	2.554	2.352
spazzamento arenile	283	708	414
vpl	0	15	14
raee	179	175	102
pneumatici	8	10	6



<b>totale transiti</b>	<b>64.982</b>	<b>66.032</b>	<b>80.533</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Fonte: Bilancio Veritas S.p.A.

## Valorizzazione delle frazioni differenziate

Il Gruppo Veritas ha gestito attraverso Eco+Eco, tramite operazione di partenariato pubblico-privato ex art. 183 e ss. D.lgs. 50/2016 già precedentemente assegnata alla controllata Ecoricicli Veritas srl, la raccolta, la selezione e la valorizzazione dei materiali derivati da raccolte differenziate per il loro riciclo. In questa piattaforma, i materiali raccolti separatamente vengono trattati per produrre materiali omogenei da reimmettere nel ciclo produttivo, in sostituzione delle materie prime (vetro, plastiche, metalli, carta-cartone).

La piattaforma Eco+Eco Ricicla tratta, oltre ai rifiuti differenziati conferiti dal Gruppo, anche quelli raccolti separatamente da altre organizzazioni del nord-est, per predisporre la consegna e la valorizzazione prevalentemente nell'ambito dei consorzi di filiera del CONAI ovvero presso società dalla stessa partecipate.

Specializzata nel trattare il multimateriale pesante (vetro, metalli e plastiche), già la precedente Ecoricicli ha avviato gli iter autorizzativi necessari ad ampliare il proprio progetto industriale per il trattamento dei rifiuti ingombranti e della carta-cartone, mediante i quali può offrire i servizi di selezione, prepulizia e condizionamento della maggior parte delle quantità secche di rifiuti differenziati, secondo tecniche moderne e con impiego degli impianti a ciclo continuo.

In particolare, l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti ingombranti rilasciata alla fine del 2020 e il successivo avvio nel gennaio 2021 dell'esercizio della linea impiantistica, consente la lavorazione dei rifiuti ingombranti, altresì idonea al trattamento degli scarti industriali e dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, aprendo così le opportunità della società di operare anche nel comparto dei cosiddetti "rifiuti speciali".

Nell'ambito del nuovo comparto adibito al trattamento dei rifiuti ingombranti, sono stati trattati anche i rifiuti a base legnosa, esclusivamente tramite operazioni di riduzione volumetrica.

I rifiuti così trattati sono stati conferiti presso impianti di recupero di materia (produzione di pannelli per arredo) proseguendo la partnership con il Gruppo Mauro Saviola, leader europeo nella produzione di pannelli riciclati in legno al 100% e presente con tre stabilimenti in Italia. La partnership, avviata nel 2021 da Eco-ricicli, è stata consolidata attraverso la costituzione della società di scopo Ecolegno CM Venezia, di cui Eco-ricicli detiene una quota del 40%.

Sono proseguiti, inoltre, anche nel 2023, i rapporti con il Gruppo Progest S.p.A., leader assoluto del riciclo degli imballaggi in carta sul territorio nazionale. In partnership con quest'ultima società è stato avviato un progetto per la realizzazione di un apposito impianto all'interno dell'Ecodistretto.

È utile rammentare che l'esercizio 2021 ha visto l'ingresso di Eco-ricicli sul mercato delle materie prime seconde della plastica: è stata attivata alla fine dell'esercizio una linea sperimentale tesa al trattamento del polistirene espanso (Eps) e si sono avviate le procedure per l'accreditamento del sito di Fusina a Peps per conto del consorzio Corepla. Nell'ambito di questo percorso, sono state avviate raccolte puntuali presso i grandi produttori di rifiuti da imballaggio in Eps e nello specifico nell'ambito del mercato del pesce.

La tabella successiva mostra sinteticamente i risultati quantitativi di questo processo relativi ai rifiuti urbani differenziati gestiti per conto del Gruppo Veritas che vede coinvolti più stabilimenti (Porto Marghera per la selezione del multimateriale, Musile di Piave per il trattamento del vetro, Badia Polesine, Istrana e Meolo prevalentemente per la carta).

<b>rifiuti differenziati</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>delta tonn</b>	<b>delta % 2023 su 2022</b>
Rifiuti in ingresso da raccolta differenziata	182.995	179.098	3.875	2,15%



Rifiuti in uscita materia riciclata avviata al recupero	148.881	146.958	1.923	1,31%
sovrallo-frazione estranea a carico concedente	31.477	29.278		
percentuale FE su rifiuto in ingresso	17,20%	16,35%		
frazione fine a carico concedente	2.597	2.863		

Fonte: Bilancio Veritas S.p.A.

L'incremento di produzione di sovralli dovrà comportare maggiore attenzione nella fase di raccolta.

La gestione della frazione organica, raccolta in maniera differenziata sulla quasi totalità del territorio servito, avviene nell'ambito di una operazione di project financing.

Nel secondo semestre 2022 è stata avviata, infatti, la fase operativa della concessione di project aggiudicata alla Rti Sesa-Bioman che ha come principale obiettivo la fornitura di biometano per autotrazione a tariffa agevolata; nell'ambito di questo contratto, il combustibile da autotrazione viene prodotto dalla lavorazione della frazione organica da raccolta differenziata instaurando di fatto il fabbisogno di smaltimento annuale del Gruppo Veritas che in questo modo vede valorizzata a reale recupero la totalità della frazione raccolta.

Nel 2023 sono state raccolte e destinate a recupero complessivamente 81.250 t di frazione umida.

### Progetto Ecodistretto Marghera

Obiettivo strategico del progetto Ecodistretto di Marghera è raggiungere l'efficienza dei sistemi di trattamento per il recupero dei rifiuti raccolti, con particolare riferimento alla selezione e la preparazione al riutilizzo delle frazioni indirizzabili verso i mercati del recupero e alla valorizzazione del CSS prodotto.

Il progetto interessa complessivamente un'area di oltre 30 ettari a Porto Marghera e si caratterizza per l'approccio nella logica del "distretto industriale", quindi non uno sviluppo totalmente pianificato, quanto piuttosto un progressivo insediamento, finalizzato anche alla cooperazione dei soggetti coinvolti nel comparto del selezione/riciclo dei rifiuti.

Ciò già consente (e consentirà) di contribuire al risparmio di materie prime, verso un'economia davvero circolare e quindi al passo con i tempi. Si tratta di un'attività difficilmente delocalizzabile e quindi capace di sfruttare i vantaggi competitivi insiti nel radicamento territoriale, anche se tali insediamenti sono più ottimizzati quanto più infrastrutture e attrezzature consentono opportune flessibilità di utilizzo.

Per il futuro si prevede di integrare a pieno la piattaforma di stoccaggio preliminare con l'obiettivo di far transitare e lavorare buona parte delle matrici residuanti dalle lavorazioni sulle varie frazioni, incrementando ulteriormente il livello della valorizzazione e la chiusura dei cicli.

Nel corso del 2023 è stato rilasciato il provvedimento di PAUR 2705/2023 a Eco+Eco con la previsione di un miglioramento della gestione di tutti i rifiuti selezionati tramite un ulteriore "ripasso" dei sovralli generati dalle linee di trattamento al fine di recuperare ulteriori matrici recuperabili e ridurre la quantità di scarti da avviare a smaltimento. Il provvedimento autorizza la realizzazione della linea trattamento rifiuti legnosi e il trattamento di alcune specifiche matrici di rifiuti in plastica, le linee EPS (polistirolo espanso), MPR (plastiche rigide), MPO (mix poliofine), plastiche aggiuntive e l'aumento della capacità massima di stoccaggio. Doveroso segnalare, inoltre, l'avvio della realizzazione della seconda linea del termovalorizzatore.

### **Obiettivi previsti, in termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi**

Nel bacino Venezia gli obiettivi del servizio di gestione rifiuti sono individuati sulla base di:



- normativa nazionale,
- normativa regionale (in particolare il Piano Regionale Rifiuti),
- indicazioni da parte del Comitato di Bacino Regionale
- programmazione del Consiglio di Bacino stesso.

### **INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati comprende le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero".

In coerenza con la predetta normativa nazionale, la **Legge Regionale Veneto n. 52/2012** (art. 3 comma 6) delimita la perimetrazione del servizio pubblico rifiuti urbani ai servizi di "raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero" dei rifiuti urbani.

In coerenza con la normativa nazionale (artt. 14 e 17 del **d.lgs. n. 201/2022** avente ad oggetto il "riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che abroga l'art. 3-bis, del DL 138/2011), la competenza per l'affidamento del servizio rifiuti urbani è affidata dalla predetta LRV 52/2012 ai Consigli di Bacino, enti costituiti tra i Comuni appartenenti ad un bacino territoriale, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio rifiuti.

In particolare la LRV 52/2012, al comma 6 dell'art. 3, affida ai Consigli di Bacino l'esercizio delle seguenti attività:

- quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero;
- approvazione e stipula del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa vigente.

I Consigli di Bacino, in quanto Enti di Governo e Vigilanza, non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprende esclusivamente le attività di raccolta (compreso lo spazzamento), trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 LRV 52/2012, mentre non comprende le attività di smaltimento e recupero, a differenza di quanto previsto in altre legislazioni regionali (ad es. in Emilia Romagna o in Toscana) ove la competenza degli Enti di governo di Bacino si estende anche all'affidamento e controllo degli impianti di smaltimento e recupero.

In direzione di un maggior coinvolgimento nella fase di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per la funzione di programmazione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti urbani attribuito ai consigli di bacino dalla LRV n. 52/2012, è stata indirizzata la Delibera di Giunta Regionale N. 445/2017 che richiama i Consigli di bacino a prestare particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano differenziato (CER 200301) e degli scarti e dei sovralli prodotti dalle attività di pretrattamento



di detto rifiuto urbano residuo, come più oltre meglio precisato.

Si richiama inoltre la **DGRV n. 988 del 9 agosto 2022** con la quale è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali e, nell'allegato A0 del Piano, all'art. 24 comma 4 viene stabilito che *"Tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, si evidenziano le seguenti attività:*

- *approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza;*
- *sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi obbligatori e con i soggetti istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del D. Lgs. 152/06 per il bacino di competenza e il rilascio delle eventuali deleghe ai gestori individuati;*
- *adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;*
- *approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché 'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali."*

Con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30 dicembre 2022 è stato costituito il Comitato di Bacino regionale** ai sensi dell'art. 2, comma 2, LRV del 31 dicembre 2012, n. 52 ed è composto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, con funzioni di presidente, dai Presidenti dei Consigli di Bacino o da componenti del Consiglio di Bacino da questi delegati. Il Comitato nel primo anno di attività ha trattato le seguenti tematiche principali:

- programmazione delle azioni previste dall'Aggiornamento di Piano, approvato con DGR 988/2022 relativamente alla gestione dei rifiuti urbani;
- definizione dei criteri per la gestione dei flussi di RUR dai differenti bacini territoriali agli impianti di Piano;
- aggiornamento inerente alla pianificazione regionale del quadro programmatico dei flussi dei rifiuti urbani destinati al trattamento in impianti di piano per l'annualità 2023;
- Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso;
- Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano.

### - **DIRETTIVA SALVAMARE**

Dal 25 giugno 2022 sono in vigore le disposizioni della legge 17 maggio 2022, n. 60 sulla gestione semplificata dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nelle acque e sulle biomasse vegetali spiaggiate (cd. Legge "Salva Mare").

Il provvedimento stabilisce che i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi. Il conferimento di tali rifiuti (previa pesatura) all'impianto portuale di raccolta da parte del comandante della nave o del conducente del natante è gratuito e si configura come deposito temporaneo. Non è necessaria l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Le suddette due categorie di rifiuti ex "Legge Salva Mare" sono ora ricomprese nella definizione di "rifiuto urbano" ex articolo 183, Dlgs 152/2006. Entro il 25 dicembre 2022 doveva essere approvato un regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto ("End of waste") per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha effettuato la procedura (26 aprile 2023 - 6 maggio 2023) per la consultazione con le parti interessate ai fini dell'aggiornamento del Dm 27 settembre 2022 n. 152 che reca le regole per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei



rifiuti da costruzione e demolizione e di altri inerti di origine minerale ai sensi dell'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006.

Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto "milleproroghe 2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303) è stata concessa un'ulteriore proroga di sei mesi in aggiunta a quella già prevista dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023 per l'adeguamento ai criteri indicati al D.M. 27 settembre 2022, n. 152. La misura, legata alla prossima uscita del nuovo regolamento di settore.

Per quanto concerne l'aspetto tariffario si evidenzia che dal 1° gennaio 2024 si applica la nuova componente perequativa della tassa rifiuti introdotta dall'Arera al fine di coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.

A stabilirlo sono le disposizioni sulla redistribuzione dei costi di gestione di tale tipologia di rifiuti urbani approvate con delibera Arera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif.

Allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare, il provvedimento stabilisce dunque un meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti basato sull'introduzione di una nuova componente perequativa unitaria, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva. Tale componente, inizialmente fissata in misura pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata con cadenza annuale dalla stessa Autorità.

### - **PRIVATIVA COMUNALE**

Per quanto concerne le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198, co. 2-bis del TUA, come modificato dal d.lgs. 116/2020, le stesse possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 238, co. 10 tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La Legge del 5 agosto 2022, n. 118, all'art. 14 co.1, ha modificato l'art 238 co. 10 del d.lgs. 152/2006 prevedendo che il periodo di fuoriuscita delle utenze non domestiche non sia inferiore a 2 anni (anziché 5 anni).

Le utenze non domestiche che non si sono avvalse della facoltà di cui all'art 238, co 10, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati.

L'Arera, con la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, ha introdotto una procedura omogenea a livello nazionale per la disciplina dei tempi di trasmissione, da parte delle utenze non domestiche che gestiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, della documentazione attestante l'effettivo avvio a recupero/riciclo ai fini del riconoscimento della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, in quanto rilevanti ai fini del perseguimento dei risultati ambientali di riciclo. In particolare all'art. 3 della predetta deliberazione ha stabilito i termini e la "*Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*".

In questo contesto si richiama il parere AGCM acquisito al ns prot. 872 del 08/09/2023 secondo cui occorre valutare se e come allargare le maglie della fuoriuscita anche al recupero parziale, stabilendo percentuali di riduzione della tariffa diverse e decrescenti a partire da riciclo, recupero di materia e infine recupero energetico. Di conseguenza, man mano che le Und fuoriescono totalmente o parzialmente (facilitati dall'apertura delle maglie), vi saranno dei rincari della tariffa che ricadranno in primis sulle UND rimaste nel servizio pubblico e poi sulle UD perché il gestore sarà obbligato a salvaguardare gli investimenti e l'equilibrio economico finanziario.

### - **SENTENZA CONSIGLIO DI STATO – PRIVATIVA**

Con la pronuncia 29 maggio 2023, n. 5257, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la tesi (non





condivisa dal Tar), per cui *“non esisterebbe alcuna privativa comunale sull’attività di raccolta rifiuti per l’avvio a recupero”* sulla base di una specifica lettura dell’articolo n. 198 Dlgs 152/2006, per cui essa andrebbe a ribadire che *“la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, da intendersi in senso lato fino a comprendere anche le attività di avvio al recupero, che debbono pertanto ritenersi suscettibili di essere svolte anche dai privati muniti delle prescritte autorizzazioni ambientali”*, prevedendo che la tematica possa *“essere disciplinata dal Comune con apposite convenzioni, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati”*.

Con la sentenza d’Appello di cui sopra, anche per le Utenze Domestiche si è aperta la strada ad un’interpretazione che esclude il recupero dalla privativa. Tale impostazione ha dei risvolti in materia ambientale perché trattasi di rifiuti urbani rientranti nel monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali economiche, e conseguenze economiche, seppur meno rilevanti delle UND poiché non è prevista alcuna riduzione quota variabile tariffa e l’introito economico dalla vendita del materiale è più modesto.

Poiché la sentenza n. 5257/2023 riguarda un’autorizzazione di un impianto del territorio nel bacino Venezia, questo ente è parte della Conferenza di servizio per la modifica sostanziale della prescrizione dichiarata illegittima dal giudice di secondo grado. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, l’impianto in questione dovrà fornire specifica documentazione sotto forma di relazione da trasmettere agli Enti interessati, nelle more dell’adozione una procedura univoca a livello regionale da approvarsi eventualmente con apposita Delibera della Giunta Regionale che potrà prevedere l’implementazione dell’applicativo web O.R.So., i cui dati, anche per le Utenze Domestiche, saranno caricati direttamente dalla ditta autorizzata a ricevere i rifiuti urbani delle medesime.

### - **QUADRO REGOLATORIO TARIFFARIO NAZIONALE IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI: ARERA**

Con legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Con deliberazione n. 443/2019 volta Arera ha definito i criteri del metodo tariffario MTR per il primo periodo 2020 e 2021; con deliberazione 363/2021/R/RIF ha emanato il metodo MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Con deliberazione Arera 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la *“regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all’MTR-2 in quanto comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell’Autorità; detti costi sono già stati calcolati nel PEF 2022 a titolo previsionale (c.d. “CQ”).

Con riferimento agli adempimenti del TQRIF, l’Assemblea di Bacino con deliberazione n. 4 del 14.04.2022 ha determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. sono tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all’art 3.1 del c.d. TQRIF allegato alla deliberazione Arera n. 15/2022.

Con successiva deliberazione n. 15 del 16 dicembre 2022 l’Assemblea di Bacino ha approvato la Carta Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A., nonché per i Comuni di Cavarzere e Ceggia per quanto riguarda la riscossione della tariffa nei rispettivi territori, entrata in vigore in data 01.01.2023.

Nel corso del 2023 sono stati emanati e pubblicati sul portale ARERA una serie di provvedimenti per



regolamentare l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 e altri adempimenti collegati:

- A. Deliberazione n. 389/2023/R/rif per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 previsto dall'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif.
- B. Deliberazione 465/2023/R/rif del 10 ottobre 2023 per la Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196.
- C. Deliberazione 387/2023/R/rif per gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.
- D. Deliberazione n. 385/2023/R/rif per lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.
- E. Deliberazione 386/2023/R/rif per i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (La deliberazione, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 (legge Salva Mare), è finalizzata a distribuire sull'intera collettività gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare.

Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva).

- F. Deliberazione n. 263/2023/E/rif per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### - **TARIFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI**

Con riguardo al MTR-2 rileva anche il tema delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento rinviato con la precedente deliberazione n. 443/19.

La Regione Veneto con nota prot. 608877 del 30.12.2021 (ns. prot. 1275/21) ha precisato che la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti "minimi" ai sensi dell'art. 36 della L. 3/2000 è parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto e pertanto l'Autorità Competente per l'approvazione della tariffa è la medesima che rilascia l'autorizzazione.

È stata recentemente pubblicata la sentenza con la quale il TAR Lombardia ha stabilito l'annullamento del sistema di tariffe al cancello disegnato da Arera per gli impianti di gestione dei rifiuti. La motivazione è basata sul fatto che secondo il giudice amministrativo *"non si rinviene alcuna disposizione legislativa che supporti la competenza di ARERA nell'individuazione di impianti di chiusura del ciclo 'minimi' tra gli impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia e discariche presenti sul territorio"*.

La sentenza nasce dal ricorso di alcuni gestori contro la decisione regionale di classificare i loro impianti di trattamento come "minimi" sottoponendoli così all'applicazione delle tariffe regolate e non di mercato.

Con deliberazione ARERA n. 7 del 23 gennaio 2024 è stata data ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative.

In particolare al punto 1.7 si precisa quanto segue: La procedura di approvazione recata dalla deliberazione 363/2021/R/RIF è adeguata tenuto conto di quanto disposto al comma 1.1 e il termine per la trasmissione all'Autorità della predisposizione del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025, ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", è rideterminato al 30 giugno 2024.

## **OBIETTIVI DI EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO**

Con nota n. 853/2024 del 21 giugno 2024, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha chiesto al gestore in house Veritas S.p.A. documentazione atta a verificare la solidità della gestione ex art. 117, comma 14, D. Lgs. n. 36/2023 ed ulteriore documentazione relativa all'efficientamento del servizio.

In particolare è stato richiesto al gestore di indicare le modalità previste e i termini per il conseguimento dei seguenti obiettivi di efficientamento del servizio:

1. Identificazione di aree di servizio omogenee e conseguente aggregazione dei piani economico finanziari degli attuali 45 ambiti tariffari e progressivo allineamento delle strutture tariffarie;
2. Raggiungimento dell'intercomunalità dei centri di raccolta;
3. Gestione degli eventi calamitosi con una proposta di solidarietà degli interventi;
4. Ottimizzazione delle stazioni di travaso e semplificazione procedure di gestione dei rifiuti abbandonati.

Ad esito del confronto con il gestore la proposta di aggregazione per aree di servizio omogenee risulta la seguente:

<b><u>AREA TARI STRADALE (6)</u></b>	<b><u>AREA TARIP con PORTA A PORTA SPINTO (15)</u></b>	<b><u>AREA SISTEMA MISTO PORTA A PORTA/STRADALE (9)</u></b>	<b><u>AREA PORTA DI PORTA VPL (4)</u></b>
Martellago	Campagna Lupia	Annone Veneto	Ceggia
Mirano	Campolongo Maggiore	Cinto Caomaggiore	Musile di Piave
Noale	Camponogara	Concordia Sagittaria	Noventa di Piave
Scorzé	Cona	Fossalta di Portogruaro	Torre di Mosto
S. Maria di Sala	Dolo	Gruaro	
Spinea	Fiesso D'Artico	Portogruaro	
	Fossalta di Piave	Pramaggiore	
	Fossò	San Stino di Livenza	
	Marcon	Teglio Veneto	
	Meolo		
	Mira		
	Quarto D'Altino		
	Salzano		
	Stra		
	Vigonovo		
<b>1 PEF per 6 Comuni</b>	<b>1 PEF per 15 Comuni</b>	<b>1 PEF per 9 Comuni</b>	<b>1 PEF per 4 Comuni</b>

Si prevede quindi di giungere alla redazione di PEF aggregati per zone omogenee, predisponendo 4 PEF per le 4 zone omogenee indicate in tabella. Si ritiene invece di mantenere separate le aree del litorale per la specificità di servizio.

Per ognuno dei Comuni del litorale ci sarà quindi un singolo PEF, quindi 7 PEF per i 7 Comuni seguenti:



<b>7 AREE LITORALE</b>	
Venezia	PEF comunale
Chioggia	PEF comunale
Cavallino Treporti	PEF comunale
Jesolo	PEF comunale
Eraclea	PEF comunale
Caorle	PEF comunale
San Michele al Tagliamento	PEF comunale

Resta da adeguare gradualmente l'aggregazione dei restanti 4 Comuni:

<b>4 Comuni con servizio da adeguare al fine dell'omogeneizzazione</b>
Cavarzere
Mogliano Veneto
Pianiga
San Donà di Piave

Al fine di proseguire con l'iter istruttorio, è stato chiesto al gestore di fornire per ogni Comune del bacino la seguente documentazione informativa riferita all'anno 2022:

Quantità di rifiuti raccolti suddivisi per frazione merceologica
Ore-uomo ed ore-mezzo per i servizi di spazzamento e raccolta, come suddivisi a livello di costi tra CSL/CRD/CRT
Numero di abitanti residenti e n. abitanti equivalenti (utile al fine di individuare la presenza turistica); estensione del comune in kmq
Numero di UtENZE Domestiche e numero di UtENZE Non Domestiche
Numero di mercati e frequenza dei medesimi, spesati nel PEF
Numero di eventi aggregativi ricorrenti spesati nel PEF
Presenza di centri di raccolta con ore di apertura, numero di ingressi registrati; quantitativi e modalità di suddivisione dei costi operativi e di capitale
Presenza di stazione di travaso e Comuni utilizzatori: quantitativi e modalità di suddivisione dei costi operativi e di capitale

### **B.3 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni**

Il servizio rifiuti è affidato al gestore Veritas S.p.A. per i 45 Comuni del bacino Venezia.

La società Veritas S.p.A., facente parte del Gruppo Veritas, è nata a luglio del 2007 dalla fusione delle quattro società Acm, Asp, Spim, Vesta.

Un lungo processo di razionalizzazione societaria e di fusioni ha consentito al Gruppo di crescere ed entrare nel novero delle prime multiutility a livello nazionale con riguardo al territorio servito e ai ricavi, raggiungendo una dimensione industriale sempre più funzionale ai servizi pubblici che eroga.

Veritas S.p.A. è partecipata da 51 Comuni soci, e la gestione dei servizi secondo il modello dell'in-



house providing, garantendo ai cittadini e al territorio un servizio pubblico e al contempo efficiente, efficace e di qualità.

Data la particolare natura di Veritas, i soci (enti locali) non mirano a richiedere profitto aziendale ma puntano all'economicità delle tariffe e dei servizi, oltre alla realizzazione di importanti investimenti e soprattutto alla erogazione di servizi specifici per un territorio speciale quale quello della Laguna di Venezia e del suo entroterra.

I servizi pubblici essenziali erogati sono focalizzati sui bisogni di un territorio complesso e dalle molteplici esigenze, che presenta specificità uniche, con grandi fluttuazioni stagionali.

Gli obblighi del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani affidato a Veritas S.p.A. trovano definizione nel Contratto di servizio, destinato a regolare i rapporti tra il Consiglio di bacino e la società affidataria Veritas S.p.A., oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio ivi richiamati e/o allegati al medesimo Contratto, tra cui il Disciplinare tecnico dei contenuti del servizio, il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e la Carta qualità del servizio (approvata con Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 15 del 16 dicembre 2022). Si richiamano i principi, indicati nella Carta qualità del servizio, a cui il gestore deve attenersi: *"la gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi di qualità del servizio, sostenibilità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, raccolta e trasporto dei rifiuti e nelle attività di pulizia e lavaggio delle strade"* e ancora che *"l'erogazione del servizio è ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini e di equità. Nell'erogazione del servizio non viene fatta nessuna distinzione e viene garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza e sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. Particolare attenzione viene data ai cittadini portatori di handicap, agli anziani ed agli utenti appartenenti a fasce sociali deboli. I gestori si impegnano inoltre ad agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale"*.

Con riferimento a quanto indicato all'art 29.5 del TQRIF relativamente agli "Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata", nella Carta qualità del servizio sono riportate le ulteriori in condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall'Ente territorialmente competente, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.

Sono da ritenersi utenti con fragilità le persone fisiche over 75 e le persone fisiche con invalidità civile certificata ai sensi di legge. La percentuale di invalidità deve essere uguale o superiore al 74%. (viene precisato altresì che la persona fragile deve essere intestataria dell'utenza e unico occupante).

Per tali categorie di soggetto lo standard del servizio è 1 ritiro mensile a bordo strada nel limite di 1 mc.

### **Il territorio gestito**

Il territorio gestito da Veritas presenta un elevato grado di complessità e diversità morfologica, con ambienti differenziati tra loro e caratterizzate da proprie specificità: dall'area urbana di Mestre ai centri oggetto di turismo culturale (Venezia, Chioggia) a quelli interessati da turismo balneare-estivo (Jesolo-Eraclea, Cavallino, Caorle, Bibione), alla zona residenziale con centri storici di pregio della riviera del Brenta al territorio più densamente abitato nell'area tra Mestre, Padova e Castelfranco fino alle zone interne meno densamente abitate del sud della Provincia.

### **L'incidenza del turismo**

Il territorio del Bacino è visitato ogni anno da milioni di turisti. Il turismo ha un forte impatto nella produzione e gestione dei rifiuti, richiedendo impegno e sforzi per salvaguardare il delicatissimo equilibrio ambientale della laguna.



## Presenze turistiche 2022 nei Comuni del Bacino

	Residenti al 31/12/2022	Presenze turistiche
<b>Caorle</b>	11.297	4.297.996
<b>Cavallino-Treporti</b>	13.421	6.697.898
<b>Chioggia</b>	48.270	1.475.435
<b>Eraclea</b>	12.080	464.490
<b>Jesolo</b>	26.950	5.188.712
<b>S. Michele al Tagliamento</b>	11.584	5.474.146
<b>Venezia Centro Storico</b>	56.764	7.978.355
<b>Venezia Estuario</b>	19.431	355.076
<b>Venezia Terraferma</b>	176.979	2.613.033
<b>Totale</b>		

### **Gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale in generale**

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali si annovera anche il servizio rifiuti urbani, la scelta della forma di gestione del servizio da affidare è effettuata sulla base della presente Relazione che, tra le altre sue funzioni, ha anche quella di definire "i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale".

Il servizio pubblico locale di rilevanza economica può essere definito come il servizio erogato dietro corrispettivo economico, che l'Ente locale competente assume come necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Il servizio pubblico è caratterizzato dalla sua natura di servizio universale, in quanto garantisce a tutti gli utenti, attuali o anche solo potenziali, parità di trattamento in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Secondo l'ordinamento comunitario per "servizio universale" si intende "l'insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile."

Gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale.

La ratio dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico è finalizzata a garantire che il servizio sia prestato con i predetti requisiti del servizio universale, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economico di ciascuna singola operazione.

Il servizio pubblico può prevedere una compensazione economica a carico dell'Ente affidante, qualora le tariffe non siano in grado di coprirne i costi, ovvero può trovare la copertura dei suoi costi in base alle tariffe applicate all'utenza, comunque determinate dall'Ente affidante.

### **I contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico per il servizio rifiuti urbani**

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è sottoposto, oltre che agli obblighi di carattere generale previsti



per tutti i servizi pubblici a rilevanza economica (ad es. l'accessibilità al servizio per tutti gli utenti a condizioni eque), ad ulteriori specifiche e complesse prescrizioni normative, la cui inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali.

Preliminarmente è necessario inquadrare il perimetro delle attività ricomprese nel servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 184 co. 2 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti "sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter" ovvero:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.L. 1/2012 il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani comprende le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero". Può inoltre comprendere anche le attività di "gestione e realizzazione degli impianti."

Risulta peraltro pienamente conforme a tale perimetrazione del servizio pubblico rifiuti, operata dalla normativa nazionale, la Legge Regionale Veneto N. 52/2012, approvata in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della L.191/2009.

Tale legge regionale veneta affida la competenza in materia di affidamento del servizio pubblico rifiuti urbani ai Consigli di Bacino, enti con personalità giuridica costituiti tra i Comuni appartenenti ad un bacino territoriale, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio rifiuti.

L'art. 3 comma 6 della LRV 52/2012 attribuisce ai Consigli di Bacino la competenza in materia di "indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero" dei rifiuti urbani.

Il medesimo comma 6 dell'art. 3 prevede anche che la Regione Veneto abbia la facoltà, peraltro finora non esercitata, di delegare i Consigli di bacino per l'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Pertanto, allo stato della vigente legislazione regionale, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprende esclusivamente le attività di raccolta (compreso lo spazzamento), trasporto, avvio a smaltimento e recupero, mentre non comprende le attività di smaltimento e recupero.

Il servizio pubblico di gestione rifiuti deve essere svolto nel rispetto delle prescrizioni dettate in materia ambientale dalla Parte Quarta del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006), che all'art. 178



qualifica la gestione dei rifiuti come "attività di pubblico interesse", disponendo che sia effettuata:

- "conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio chi inquina paga"
- "secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".

L'art. 179 del TUA stabilisce inoltre un ordine di priorità nella gestione dei rifiuti, in funzione di quella che costituisce la migliore opzione ambientale, nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio inteso come recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia);
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono altresì tenute, ai sensi dell'art. 182-bis del TUA, al rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità, al fine rispettivamente di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Per rifiuto urbano indifferenziato si intende il rifiuto residuo non proveniente da "raccolta differenziata" in cui "il flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico".

Si precisa che ai sensi della LRV 52/2012 l'ambito territoriale ottimale nel Veneto coincide con l'intero territorio regionale a cui va pertanto riferita l'autosufficienza nello smaltimento e nel recupero di rifiuti urbani indifferenziati.

Corollario del principio di autosufficienza è il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (comma 3 dell'art. 182 T.U.A.).

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti costituisce altresì un servizio essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146: esso, dunque, deve essere assicurato senza soluzione di continuità in quanto serve a mantenere in funzione la normale attività a supporto della collettività.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani non può pertanto essere interrotto, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari.

Il servizio deve, inoltre, essere effettuato anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa





o con scarso insediamento produttivo, nel rispetto di standard minimi di qualità ed indipendentemente dal vantaggio economico che ne deriva.

### La compensazione del servizio

La copertura integrale dei costi del servizio rifiuti deve essere assicurata nella determinazione della TARI (tassa rifiuti), secondo il comma 654 della L. 147/2013 « assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente» e che «tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili»

Il comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 dà facoltà ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva, TARIP, per la copertura dei costi del servizio rifiuti,

Nel territorio del bacino Venezia i Comuni vi sono nel 2024 23 Comuni in regime tributario TARI e 22 Comuni in regime tariffario TARIP:

Comuni in regime tariffario TARIP
Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Cinto Caomaggiore
Cona
Dolo
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossò
Marcon
Meolo
Mira
Mirano
Quarto d'Altino
Salzano
San Donà di Piave
Santa Maria di Sala
San Stino di Livenza
Stra
Teglio Veneto
Vigonovo

Comuni in regime tributario TARI
Caorle
Cavallino Treporti
Cavarzere



Ceggia
Chioggia
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Iesolo
Martellago
Mogliano Veneto
Musile di Piave
Noale
Noventa di Piave
Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
San Michele al Tagliamento
Scorzè
Spinea
Torre di Mosto
Venezia

La determinazione dei costi del servizio avviene mediante la predisposizione di un Piano Economico Finanziario, predisposto dal Gestore, validato dal Consiglio di Bacino e approvato da ARERA. Le regole per la determinazione dei costi seguono la disciplina emanata da ARERA per i Rifiuti.

Si elencano i principali provvedimenti di Arera per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio rifiuti

- Deliberazione Arera n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR).
- Deliberazione Arera n. 444/2019 che, da un lato, dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e, dall'altro, rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.
- Deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- Deliberazione Arera n. 363/2021 concernente l'“approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.
- Determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti



approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Deliberazione Arera n. 459/2021: Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

- Deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
- Deliberazione n. 389/2023/R/Rif per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 previsto dall'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif con cui:
  - ❖ il metodo MTR-2 è stato adeguato per ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/23 relativamente ai costi afferenti alle attività di pre pulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata;
  - ❖ sono state introdotte le misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;
  - ❖ sono state introdotte le misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.
- Deliberazione n. 386/2023/R/rif per i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- Deliberazione n. 263/2023/E/rif per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Si elencano le relative deliberazioni dell'Assemblea di Bacino di determinazione dei costi di servizio:

- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 30.11.2020 avente ad oggetto la "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione ASVO S.p.A."
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 15 del 11.12.2020 avente ad oggetto la "Rettifica della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA per il Comune di Caorle in gestione ASVO S.p.A."
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 17 del 18.12.2020 avente ad oggetto "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione Veritas S.p.A. ed integrazione per i comuni dell'area Asvo.
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 14.06.2021 avente ad oggetto la validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell'MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A., nella quale, a seguito di precisi rilievi del regolatore nazionale per il 2020 relativamente ad alcuni errori commessi in fase di prima applicazione ed alcune specificazioni ulteriori, si è provveduto a rettificare i 45 PEF 2020, a partire dalla corretta applicazione dei conguagli del gestore e dei comuni per l'anno 2018.
- Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione Arera n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo



schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF).

- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 14.04.2022 ad oggetto "MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A."
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 9.04.2024 ad oggetto "Validazione PEF 2024-2025 dei Comuni del bacino Venezia Ambiente - MTR-2 ARERA"

### **Si elencano infine i provvedimenti ARERA di approvazione delle predisposizioni tariffarie dal 2020 al 2025 per alcuni Comuni del bacino Venezia, post validazione da parte del Consiglio di Bacino:**

- Deliberazione Arera 147/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del **Comune di Venezia**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Venezia. (Le predisposizioni tariffarie riferite al Comune di Venezia per gli anni 2020 e 2021 erano state approvate da Arera con Delibera 549/2021/R/rif del 30 novembre 2021);
- Deliberazione Arera 187/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei **Comuni di Jesolo, Martellago e Spinea**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni di Jesolo, Martellago e Spinea, nonché le predisposizioni tariffarie riferite al territorio dei medesimi Comuni per gli anni 2020 e 2021.
- Deliberazione Arera 315/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei **Comuni di Mira, Mirano, Mogliano Veneto e San Donà di Piave**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni di Mira, Mirano, Mogliano Veneto e San Donà di Piave, nonché le predisposizioni tariffarie riferite al territorio dei medesimi Comuni per gli anni 2020 e 2021.



## **SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

### **C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta**

Nella maggioranza dei Comuni del Bacino (37 su 45) la scadenza dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti era stata fissata al 26.06.2038, con affidamenti in house ai gestori Veritas S.p.A. o ASVO S.p.A., per effetto di delibere adottate dai rispettivi Consigli Comunali prima della costituzione del Consiglio di Bacino

Dopo la costituzione del Consiglio di Bacino, con le **deliberazioni dell'Assemblea di Bacino n. 11/2015 e n. 3/2016** il Consiglio di Bacino ha approvato l'allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione rifiuti alla scadenza unitaria del 26 giugno 2038.

Inoltre, considerato che gli "obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche" sono più facilmente conseguibili mediante strategie unitarie di gestione del servizio che consentano:

- economie di scala, con benefici sui costi per l'utenza, grazie alla possibilità di utilizzo condiviso su territori contigui di risorse, mezzi e servizi in capo ad unico operatore per l'intero Bacino;
- una miglior tutela ambientale mediante l'affidamento della raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti in capo ad unico operatore per l'intero Bacino,

Con **delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 25 maggio 2016** è stato stabilito di indirizzare il nuovo affidamento del servizio rifiuti nei Comuni di Meolo, Quarto d'Altino e San Donà al medesimo gestore Veritas S.p.A., che già prestava, in via diretta o tramite proprie controllate, il servizio rifiuti nella quasi totalità dei Comuni del Bacino (44 su 45 comuni, ad eccezione del Comune di Cona per il quale la valutazione è stata effettuata qualche mese a seguire – si veda quanto indicato nel successivo capoverso), previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento.

Inoltre con **deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 16 del 21 dicembre 2016** è stato preso atto dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale di Cona con la delibera n.43 del 20 dicembre 2016 per l'ingresso del Comune nell'azionariato e nel controllo congiunto di Veritas S.p.A., quale preconditione necessaria affinché il Consiglio di Bacino possa procedere con l'affidamento in house alla medesima Veritas S.p.A. del servizio rifiuti nel Comune stesso, come espresso nell'atto di indirizzo contenuto nella richiamata delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4/2016.

### **C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti**

Per i tre Comuni che erano in scadenza nel 2017 (San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino), l'iter deliberativo di affidamento si è concluso con le rispettive deliberazioni di Assemblea n. 18, 19 e 20 del 27.10.2017 che hanno approvato gli affidamenti del servizio rifiuti a Veritas S.p.A. dall'1.01.2018 fino al 31.12.2032 con durata cioè di 15 anni, ed in applicazione dell'allora presunta emanazione del Decreto Madia SPL, che sosteneva il principio in base al quale la durata dell'affidamento non poteva essere superiore al periodo necessario per ammortizzare gli investimenti richiesti per la gestione del servizio (periodo valutato essere di 14,4 anni per la maggior parte dei Comuni del Bacino Venezia).

Tuttavia, a seguito degli esiti della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale, lo schema di decreto legislativo recante il Testo unico servizi locali di interesse economico generale approvato dal Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016, è stato ritirato e con esso la previsione di cui sopra. Pertanto l'allineamento della scadenza degli affidamenti dei restanti comuni del bacino, poteva essere riportata al 26.06.2038 al fine di rispecchiare la volontà iniziale espressa in Assemblea di bacino.

Per i Comuni di Cona, Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè quindi le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino hanno approvato l'allineamento alla scadenza unitaria del 2038 (per il Comune di Cona è stata assunta la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 26.07.2018, per il Comune di Venezia la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 12 del 15.11.2019 e per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 8 del 13.06.2023).



Per i Comuni di San Donà di Piave, Meolo, Quarto d'Altino, Cona e Venezia il Consiglio di bacino ha redatto le apposite **Relazioni ex art. 34 del DL 179/2012, che hanno dato conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house a Veritas S.p.A., delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio**, seppur con durata dell'affidamento differenti per le ragioni sopra descritte.

L'avvio della regolazione ARERA per il settore rifiuti ha determinato una profonda discontinuità rispetto al previgente metodo tariffario tale per cui anche la metodologia di costruzione del PEF di affidamento deve essere allineata alla revisionata struttura di costruzione della tariffa del servizio: il punto di partenza non è più la stima dei costi derivante dalla progettazione dei servizi ex novo, ma diventa la riclassificazione dei costi sostenuti e documentati dalle fonti contabili obbligatorie del gestore, stante il livello dei servizi e degli standard prestazionali raggiunti nella consuntivazione dei medesimi risultati di gestione.

In particolare già dall'istruttoria svolta per l'allineamento della scadenza dell'affidamento per il **Comune di Venezia** per l'analisi tecnico-economica del servizio si è proceduto alla definizione del Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione Veritas nel Comune di Venezia applicando la nuova regolazione tariffaria introdotta da ARERA (MTR – Metodo Tariffario Rifiuti) con la Deliberazione 443/2019/R/Rif del 31.10.2019.

Dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Venezia è risultata essere sostenibile generando utili e flussi di cassa positivi e congrui considerando la specifica attività svolta.

Con la deliberazione dell'Assemblea di bacino n. 8 del 13 giugno 2023 sono state approvate le Relazioni ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022 per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè che hanno dato conto della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house anche a seguito dell'implementazione del nuovo metodo tariffario rifiuti ARERA, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

**Si ritiene con il presente atto di allineare alla scadenza unitaria al 2038 di tutti i comuni del bacino inclusi i 4 Comuni con scadenza dell'affidamento al 2032** (Meolo, Quarto d'Altino e San Donà di Piave a seguito delle delibere di Assemblea su citate e Cavarzere a seguito di atti del Consiglio Comunale antecedenti alla costituzione del Consiglio di Bacino).

I comuni di Meolo e Quarto D'altino confluiscono dal 2026 nell'area dei comuni TARIP porta a porta spinto, mentre i Comuni di San Donà di Piave e Cavarzere rimarranno singoli ambiti tariffari, in funzione delle modifiche da programmare sul servizio e relativamente ai conguagli da recuperare oltre il 2026.

Di seguito il dettaglio in sintesi dei 4 comuni:

Comune	abitanti	Rifiuti prodotti (t)	PEF 2024
Meolo	6.231	2.646	944.104
Quarto d'Altino	8.089	3.657	1.473.737
San Donà di Piave	41.682	19.519	7.238.872
Cavarzere	12.907	6.129	1.930.158
<b>Totale</b>	<b>68.909</b>	<b>31.951</b>	<b>11.586.872</b>



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

<b>Totale bacino</b>	<b>868.645</b>	<b>509.565</b>	<b>220.657.247</b>
<b>%</b>	<b>7,9%</b>	<b>6,3%</b>	<b>5,3%</b>

### **SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

#### **D.1 - Risultati attesi**

L'allegato A1 presenta la relazione dell'advisor Rea srl che ha dato il supporto per l'elaborazione del pef di affidamento 2024-2038 della gestione Veritas S.p.A., unico gestore dei comuni del bacino Venezia. L'elaborazione è stata sviluppata tenendo conto che dal 2026 vanno a regime le 15 subaree di gestione in luogo degli attuali 45 ambiti tariffari come descritto sopra.

Vengono presentati i risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti su:

- finanza pubblica: si tiene conto dell'indebitamento sotteso alla validazione dei Pef 2024 e 2025 di cui si allega tabella di sintesi estratta dalla relazione di accompagnamento (deliberazione Assemblea di bacino n. 4 del 9.04.2024);

<b>Descrizione</b>	<b>UdM</b>	<b>Consuntivo 2022</b>
<b>MEZZI PROPRI</b>		
Patrimonio Netto	Euro	33.860.274
<b>MEZZI DI TERZI</b>		
Finanziamenti a medio-lungo termine	Euro	27.599.899
Prestiti obbligazionari	Euro	22.655.726
Finanziamenti a breve termine	Euro	7.442.687

*I valori riportati in tabella sono quelli attribuiti al ciclo rifiuti secondo drivers finanziari aggiornati e rilevati con gli stessi criteri utilizzati per l'Unbundling regolatorio*

- qualità del servizio: nel contratto di servizio sono state precisate le clausole inerenti alla qualità del servizio anche rispetto al TQRIF ARERA ed alle variazioni programmate del servizio, tenendo conto anche di quanto già approvato con la Carta della Qualità del servizio a dicembre 2022;
- costi per gli enti locali e per gli utenti evidenziando le ipotesi connesse all'evoluzione dei piani tariffari 2024 e 2025, come validati dall'Assemblea di bacino sulla base dell'MTR-2, e tenendo conto dell'equilibrio economico- finanziario garantito dal recupero dei conguagli/rimodulazioni oltre il 2026 così come approvati dall'assemblea di bacino.
- investimenti, sulla base di quanto già approvato con Deliberazione di Assemblea n. 2 dell'8.02.2022 ed aggiornato dal gestore in occasione della validazione dei pef 2024-2025 e dall'attuale istruttoria che ha tenuto conto della sostenibilità dei medesimi fino al 2038.

#### **D.2 - Comparazione con opzioni alternative**

Come già relazionato il Consiglio di Bacino ha preso atto con proprie deliberazioni di Assemblea delle decisioni già assunte dalla maggior parte dei Comuni del Bacino prima della costituzione del Consiglio di Bacino stesso. Nella maggioranza dei Comuni del Bacino (37 su 45) la scadenza dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti era infatti stata fissata al 26.06.2038, con affidamenti in house ai gestori Veritas S.p.A. o ASVO S.p.A., per effetto di delibere adottate dai rispettivi Consigli Comunali prima



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

della costituzione del Consiglio di Bacino

Dopo la costituzione del Consiglio di Bacino, con le **deliberazioni dell'Assemblea di Bacino n. 11/2015 e n. 3/2016** il Consiglio di Bacino ha approvato l'allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione rifiuti alla scadenza unitaria del 26 giugno 2038.

Inoltre, considerato che gli "obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche" sono più facilmente conseguibili mediante strategie unitarie di gestione del servizio che consentano:

- economie di scala, con benefici sui costi per l'utenza, grazie alla possibilità di utilizzo condiviso su territori contigui di risorse, mezzi e servizi in capo ad unico operatore per l'intero Bacino;
- una miglior tutela ambientale mediante l'affidamento della raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti in capo ad unico operatore per l'intero Bacino,

con **delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 25 maggio 2016** è stato stabilito di indirizzare i nuovi affidamenti del servizio rifiuti al medesimo gestore Veritas S.p.A., che già prestava, in via diretta o tramite proprie controllate, il servizio rifiuti nella quasi totalità dei Comuni del Bacino (44 su 45), previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento.

Con **deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 16 del 21 dicembre 2016** infine è stato preso atto dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale di Cona con la delibera n.43 del 20 dicembre 2016 per l'ingresso del Comune nell'azionariato e nel controllo congiunto di Veritas S.p.A., quale condizione necessaria affinché il Consiglio di Bacino possa procedere con l'affidamento in house alla medesima Veritas S.p.A. del servizio rifiuti nel Comune stesso, come espresso nell'atto di indirizzo contenuto nella richiamata delibera dell'Assemblea di Bacino N. 4/2016.

Per i tre Comuni che erano in scadenza nel 2017 (San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino), l'iter deliberativo di affidamento si è concluso con le rispettive deliberazioni di Assemblea n. 18, 19 e 20 del 27.10.2017 che hanno approvato il nuovo affidamento del servizio a Veritas S.p.A. da 1.01.2018 fino al 31.12.2032 con durata cioè di 15 anni, in applicazione dell'allora presunta emanazione del Decreto Madia SPL, che sosteneva il principio in base al quale la durata dell'affidamento non poteva essere superiore al periodo necessario per ammortizzare gli investimenti richiesti per la gestione del servizio (periodo valutato essere di 14,4 anni per la maggior parte dei Comuni del Bacino Venezia).

Tuttavia, a seguito degli esiti della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale, lo schema di decreto legislativo recante il Testo unico servizi locali di interesse economico generale approvato dal Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016, è stato ritirato e con esso la previsione di cui sopra. Pertanto l'allineamento della scadenza degli affidamenti dei restanti comuni del bacino, poteva essere riportata al 26.06.2038 al fine di rispecchiare la volontà iniziale espressa in Assemblea di bacino.

Per i Comuni di Cona, Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino hanno approvato l'allineamento alla scadenza unitaria del 2038 (per il Comune di Cona è stata assunta la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 26.07.2018, per il Comune di Venezia la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 12 del 15.11.2019 e per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 8 del 13.06.2023).

In particolare per i Comuni di San Donà di Piave, Meolo, Quarto d'Altino, Cona e Venezia sono state redatte le apposite Relazioni ex art. 34 del DL 179/2012, che hanno dato conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house a Veritas S.p.A., delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, seppur con durata dell'affidamento differenti per le ragioni sopra descritte.

Nel corso del 2017 sono state condotte le valutazioni tecnico-organizzativa ed economico-finanziarie della congruità economica delle offerte di servizio del Gestore Veritas per i **Comuni di Meolo, Quarto d'Altino e San Donà di Piave** e della loro convenienza per la collettività secondo i criteri per





## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

l'affidamento in house previsti dall'art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016.

A seguito di analisi comparative condotte tra i costi dell'offerta economica presentata da Veritas S.p.A. con benchmark territoriali di confronto rappresentati dai Comuni omogenei a livello nazionale e in particolare a livello veneto, lombardo, emiliano-romagnoli, prendendo a riferimento i due indicatori più comunemente utilizzati dalla letteratura specialistica: il costo per abitante (€/ab) e il costo per tonnellata conferita (€/ton), i costi unitari risultanti dalle offerte economiche presentate dal gestore in house Veritas S.p.A. per i 3 Comuni sono risultati pressoché sistematicamente più convenienti rispetto ai benchmark omogenei di confronto ed è quindi stata attestata la congruità economica dell'offerta del Gestore in house, che assorbe anche la valutazione dell'economicità del servizio ai sensi dell'ultima parte II comma dell'art. 192 del D.lgs.50/2016.

È stata quindi condotta un'analisi con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio; dall'analisi condotta è risultato che le offerte del gestore in house Veritas fossero conveniente anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, e di qualità del servizio.

Nel corso del 2018 analoghe analisi sono state svolte per il servizio rifiuti offerto da Veritas S.p.A. per il **Comune di Cona**.

Quindi è stata svolta la valutazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria della congruità economica dell'offerta del gestore e della sua convenienza per la collettività secondo i criteri per l'affidamento in house previsti dall'art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016,

Anche per il servizio nel Comune di Cona è stata attestata la congruità economica dell'offerta del gestore in house, che assorbe anche la valutazione dell'economicità del servizio ai sensi dell'ultima parte II comma dell'art. 192 del D.lgs.50/2016, ed è stata altresì condotta un'analisi con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio; dall'analisi condotta è risultato che le offerte del gestore in house Veritas fossero conveniente anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, e di qualità del servizio.

L'avvio della regolazione ARERA per il settore rifiuti ha determinato una profonda discontinuità rispetto al previgente metodo tariffario tale per cui anche la metodologia di costruzione del PEF di affidamento deve essere allineata alla revisionata struttura di costruzione della tariffa del servizio. Il punto di partenza non è più la stima dei costi derivante dalla progettazione dei servizi ex novo, ma diventa la riclassificazione dei costi sostenuti e documentati dalle fonti contabili obbligatorie del gestore, stante il livello dei servizi e degli standard prestazionali raggiunti nella consuntivazione dei medesimi risultati di gestione.

In particolare già dall'istruttoria svolta per l'allineamento della scadenza dell'affidamento per il **Comune di Venezia** per l'analisi tecnico-economica del servizio si è proceduto alla definizione del Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione Veritas nel Comune di Venezia applicando la nuova regolazione tariffaria introdotta da ARERA (MTR – Metodo Tariffario Rifiuti) con la Deliberazione 443/2019/R/Rif del 31.10.2019.

Tale nuovo metodo tariffario era infatti stato parzialmente anticipato da ARERA nel II documento di consultazione 351/2019/R/Rif del 30.07.2019 (*"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"*) e ci si è pertanto basati su un recupero dei costi operativi efficienti (regolazione di tipo *full cost recovery*) e sull'introduzione di una remunerazione degli investimenti (regolazione di tipo *rate-of-return*).

Nella costruzione del PEF per Venezia si sono analizzate e definite le seguenti voci:

- Immobilizzazioni dirette rientranti nel perimetro del servizio e piano degli investimenti diretti, costruiti rispettivamente analizzando il libro cespiti fornito da Veritas relativamente al servizio presso il Comune di Venezia e le serie storiche degli investimenti realizzati;
- Costi operativi diretti del servizio derivanti dalle schede operative della proposta di PEF/offerta come risultanti dalla validazione svolta nella precedente analisi tecnico-economica;



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

- Quota parte dei costi operativi di struttura, delle immobilizzazioni e degli investimenti di Veritas non direttamente allocabili alle specifiche aree di business della società ed imputati al servizio rifiuti di Venezia in base a specifici drivers derivanti dalla contabilità analitica aziendale;
- Ammortamenti e accantonamenti calcolati applicando le aliquote storiche di Veritas ai cespiti (diretti e di struttura) rientranti nel perimetro di gestione del servizio rifiuti a Venezia;
- Componenti di natura finanziaria stimate in base all'andamento del capitale circolante, all'analisi storica degli oneri finanziari riallocati da Veritas alla gestione dei rifiuti di Venezia ed all'ipotesi di finanziamento della realizzazione della stazione di Sacca San Biagio.

Sulla base delle analisi si è quindi sviluppato il PEF composto da un conto economico previsionale ed un rendiconto finanziario.

Dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Venezia è risultata essere sostenibile generando utili e flussi di cassa positivi e congrui considerando la specifica attività svolta.

Infine con la deliberazione dell'Assemblea di bacino n. 8 del 13 giugno 2023 sono state approvate le Relazioni ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022 per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè che hanno dato conto della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house anche a seguito dell'implementazione del nuovo metodo tariffario rifiuti ARERA, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Relativamente alle analisi tecnico-economiche svolte in particolare per il **Comune di Fossalta di Piave, Comune con servizio porta a porta spinto**, il confronto puntuale dei costi di raccolta e spazzamento con i risultati dell'analisi tecnico-economica ha fatto emergere una sottostima dei costi di raccolta differenziata nel PEF 2023 che dovranno pertanto essere adeguati.

Al fine di verificare la congruità dei costi applicati al Comune di Fossalta di Piave, comune con servizio porta a porta spinto, si è sviluppata un'ulteriore analisi utilizzando i dati unitari (€/abitante) delle componenti di raccolta e spazzamento dei PEF 2021 rielaborati nel rapporto ISPRA 2022. Complessivamente, i costi medi dei servizi svolti a Fossalta di Piave risultano coerenti con i dati regionali (Veneto) e inferiori a quelli medi del Nord.

Per il **Comune di Scorzè, con servizio stradale**, al fine di verificare la congruità dei costi, si è sviluppata un'analisi utilizzando i dati unitari (€/abitante) delle componenti di raccolta e spazzamento dei PEF 2021. I Costi di Scorzè risultano inferiori di circa il 25% rispetto ai dati regionali (Veneto) e del 30% rispetto a quelli medi del Nord. L'attività che risulta particolarmente inferiore al benchmark è quella dello spazzamento (meno della metà del valore medio), ma anche i costi da raccolta indifferenziata e differenziata risultano significativamente inferiori alle medie regionali. I minori costi sono in gran parte legati alla metodologia di svolgimento dei servizi in quanto la raccolta stradale e lo spazzamento meccanizzato risultano meno onerosi della raccolta porta a porta e dello spazzamento manuale. Per contro, la raccolta stradale, soprattutto nella fase di avvio della differenziata, generalmente produce una qualità inferiore del rifiuto differenziato con possibile incremento degli scarti e dei c.d. "sovvalli" nella fase di trattamento e smaltimento.

I due Comuni evidenziano due tipologie di servizio di raccolta (raccolta porta a porta con tariffe da adeguare e raccolta con cassonetti stradali); le due tipologie confluiranno nei sub-pef con Comuni con servizio analogo, rispettivamente Porta a porta e Stradale.

In ogni caso dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Fossalta di Piave e l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Scorzè sono risultati essere sostenibili generando utili e flussi di cassa positivi e congrui considerando la specifica attività svolta. Il risultato di esercizio negativo nel primo biennio per il Comune di Fossalta di Piave viene superato a partire dal terzo anno

ed i flussi di cassa sono sempre positivi, avendo come orizzonte temporale il 2038.

Risultano pertanto già congruiti i PEF dei seguenti 7 Comuni che rappresentano oltre il 38% degli abitanti e dei rifiuti prodotti e il 50,67% del pef di bacino, tenendo conto che vi sono sistemi a tariffazione puntuale con porta a porta spinto (Cona, Fossalta di Piave, Meolo e Quarto D'Altino), il sistema stradale di Scorzè, il sistema misto di San Donà di Piave ed il sistema misto di Venezia che comprende un sistema stradale con dispositivi individuali per l'accesso al rifiuto indifferenziato per terraferma ed estuario, ed un sistema porta a porta spinto per il centro storico di Venezia (dati 2022):

Comune	abitanti	Rappresentatività sul Bacino	Rifiuti prodotti (t)	Rappresentatività sul Bacino	Pef 2024 MTR-2	Rappresentatività sul Bacino
Meolo	6.231	0,70%	2.646	0,50%	944.104 €	0,43%
Quarto d'Altino	8.089	0,90%	3.657	0,70%	1.473.737 €	0,67%
San Donà di Piave	41.682	4,80%	19.519	3,80%	7.238.872 €	3,28%
Cona	2.768	0,30%	1.331	0,30%	481.631 €	0,22%
Venezia	253.174	29,10%	158.246	31,10%	98.590.259 €	44,68%
Fossalta di Piave	4.155	0,50%	2.051	0,40%	565.290 €	0,26%
Scorzè	19.076	2,20%	9.864	1,90%	2.516.043 €	1,14%
<b>totale 7 Comuni</b>	<b>335.175</b>	<b>38,60%</b>	<b>197.314</b>	<b>38,70%</b>	<b>111.809.935</b>	<b>50,67%</b>
<b>Totale bacino</b>	<b>868.645</b>		<b>509.565</b>		<b>220.657.247</b>	

### D.3 - Esperienza della gestione precedente

Come da dati sopra riportati la gestione tariffaria dal 2018 è stata riportata sotto la regolazione di Arera che prevede che sia garantito l'equilibrio economico finanziario della gestione, prevedendo comunque un percorso di convergenza tariffaria, con costi extra cap da recuperare a partire dal 2022.

ARERA ha riscontrato positivamente il percorso di predisposizioni e validazioni tariffarie dal 2020 al 2025 per i Comuni di maggiori dimensioni del bacino Venezia mediante propri provvedimenti di approvazione:

- Deliberazione Arera 147/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del **Comune di Venezia**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Venezia. (Le predisposizioni tariffarie riferite al Comune di Venezia per gli anni 2020 e 2021 erano state approvate da Arera con Delibera 549/2021/R/rif del 30 novembre 2021);
- Deliberazione Arera 187/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

integrata dei rifiuti sul territorio dei **Comuni di Jesolo, Martellago e Spinea**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni di Jesolo, Martellago e Spinea, nonché le predisposizioni tariffarie riferite al territorio dei medesimi Comuni per gli anni 2020 e 2021.

- Deliberazione Arera 315/2023/R/rif ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei **Comuni di Mira, Mirano, Mogliano Veneto e San Donà di Piave**" che approva le predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferite al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni di Mira, Mirano, Mogliano Veneto e San Donà di Piave, nonché le predisposizioni tariffarie riferite al territorio dei medesimi Comuni per gli anni 2020 e 2021.

### **D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio**

Il Consiglio di Bacino ha preso atto con proprie deliberazioni di Assemblea delle decisioni già assunte dalla maggior parte dei Comuni del Bacino prima della costituzione del Consiglio di Bacino stesso. Nella maggioranza dei Comuni del Bacino (37 su 45) la scadenza dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti era infatti stata fissata al 26.06.2038, con affidamenti in house a Veritas S.p.A. o sue controllate, per effetto di delibere adottate dai rispettivi Consigli Comunali prima della costituzione del Consiglio di Bacino.

Dopo la costituzione del Consiglio di Bacino, con le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino n. 11/2015 e n. 3/2016 il Consiglio di Bacino ha approvato l'allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione rifiuti alla scadenza unitaria del 26 giugno 2038.

Il contratto di servizio per coprire l'intero periodo di affidamento dovrà pertanto arrivare alla data del 26.06.2038.



### **E.1 - Piano economico-finanziario**

Per i servizi a rete, al termine della procedura di affidamento andrà trasmesso, al fine di integrare la presente relazione, il piano economico-finanziario, volto in particolare per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 4).

La relazione allegato A1 contiene anche il PEFA 2024-2038 del bacino Venezia e contiene:

- la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti,
- l'assetto economico-patrimoniale della società, la dimensione del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, in caso di affidamento in house.
- l'illustrazione del livello di remunerazione del capitale investito riconosciuta nel contratto di servizio (ad esempio WACC – *Weighted Average Cost of Capital*)

Il piano economico-finanziario è stato asseverato da Hermes Asseverazioni srl di Bologna, società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939, a seguito di più confronti e riunioni anche alla presenza dell'Advisor rea srl e del gestore Veritas S.p.A..

### **E.2 - Monitoraggio**

Modalità e periodicità del monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti: si procede, come già nel 2023, a predisporre la relazione ex articolo 30 del D. Lgs. n. 201/2022, tenendo conto anche della presente istruttoria e dei numerosi dati ed informazioni che il gestore ha fornito a partire dalla validazione dei PEF 2024 e 2025, assunta con deliberazione n. 4 del 9 aprile 2024 dall'Assemblea di Bacino, come integrati per l'adozione del pefa, ovvero del piano economico finanziario di affidamento allegato alla presente relazione.